

2. Regolamento dell'UCEBI redazionato

REGOLAMENTO **dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia**

TITOLO 1°: DEI MEMBRI DELL'UNIONE

CAPO 1° - LE CHIESE

Art. 1 - Identificazione

La Chiesa si individua visibilmente laddove dei credenti si riuniscono organicamente nel nome di Gesù Cristo per predicare l'Evangelo e fare discepoli, battezzando i credenti e condividendo la Cena del Signore.

Art. 2 - Autonomia

Consapevole della propria vocazione e dei mandati che questa comporta, la Chiesa è autonoma nella predicazione, nella sua organizzazione e nell'espletamento della sua missione.

Art. 3 - Membro dell'Unione

1. Può essere membro dell'Unione la Chiesa che si riconosce nelle dottrine fondamentali richiamate nella confessione di fede, che condivide i fini dell'Unione e che accetta il rapporto di reciproco riconoscimento con le altre Chiese evangeliche.
2. Per essere ammessa come membro, la Chiesa deve farne domanda al Comitato Esecutivo, fornendo i dati relativi alla sua costituzione, alla sua organizzazione, alla sua consistenza e quanto altro idoneo a illustrare la sua vita.
3. La domanda di ammissione implica l'impegno ad accettare l'ordinamento dell'Unione.
4. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea Generale nei modi stabiliti dall'art. 3 del Patto costitutivo dell'Unione.

Art. 4 - Autosufficienza finanziaria

La Chiesa è tenuta a realizzare l'autosufficienza finanziaria, in modo da provvedere alla copertura delle spese locali e anche a contribuire alle spese che l'Unione sostiene per il conseguimento dei suoi fini.

Art. 5 - Diaspora

1. I credenti, che vivono nella dispersione, qualora siano curati come diaspora da una Chiesa, si considerano aventi parte in essa.
2. La diaspora non curata da una Chiesa, è assistita dall'Unione, nell'ambito delle sue possibilità. Ciascuna diaspora deve tendere a costituirsi in Chiesa.

Art. 6 - Perdita della qualità di membro

1. La Chiesa cessa di essere parte dell'Unione nei casi e secondo le modalità dell'art. 3, terzo comma del Patto costitutivo dell'Unione.
2. E' esclusa dall'Unione la Chiesa che predichi dottrine contrarie a quelle richiamate nella confessione di fede o che violi sistematicamente gli impegni previsti dall'ordinamento dell'Unione.

CAPO 2° - RAPPORTO TRA CHIESE E UNIONE

Art. 7 - Doveri dell'Unione

1. L'Unione, ove ne sia richiesta, assiste le Chiese nell'espletamento della loro missione, mette a loro disposizione i ministri iscritti nel Ruolo, l'attività dei Dipartimenti e i propri strumenti operativi.
2. L'Unione sovviene ai bisogni finanziari delle Chiese non autosufficienti.
3. L'Unione è impegnata a promuovere il sorgere e il costituirsi di nuove Chiese.
4. L'Unione favorisce il reciproco coordinamento tra le Chiese.

Art. 8 - Doveri delle Chiese

L'autonoma adesione delle Chiese all'Unione comporta il loro impegno a:

- a) cooperare fra loro e con l'Unione per il conseguimento dei fini indicati nel Patto costitutivo dell'Unione;
- b) osservare le deliberazioni prese dall'Assemblea Generale e dagli altri organi dell'Unione nell'ambito delle rispettive competenze;
- c) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, agli impegni finanziari dell'Unione;
- d) fornire all'Unione i dati statistici e finanziari utili al coordinamento del lavoro comune;
- e) curare la manutenzione dei beni assegnati loro dall'Ente Patrimoniale a norma degli artt. 187 e segg. del presente Regolamento;
- f) cooperare, per la parte che le riguarda, alla tenuta dei registri e delle memorie storiche.

Art. 8 bis - Accordo con le Chiese di stranieri

Qualora ricorrano le condizioni per cui una Chiesa membro dell'UCEBI, per sua particolare conformazione etnica e linguistica, richieda l'assegnazione di un pastore da parte dell'Unione, il Comitato Esecutivo è autorizzato a stipulare con tale Chiesa e col pastore uno specifico accordo che, in deroga alle disposizioni generali del Regolamento, può fissare condizioni particolari in materia di accettazione, destinazione, durata dell'incarico del pastore designato e contributi della Chiesa all'Unione.

Art. 9 - Chiese assistite finanziariamente

1. Le Chiese che si avvalgono dell'aiuto finanziario dell'Unione rispondono di quanto ricevono e ne danno conto al Comitato Esecutivo con relazione annuale.
2. Esse sono impegnate a incrementare progressivamente il loro sforzo, fino a raggiungere la piena autosufficienza.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

1. Ciascuna Chiesa dell'Unione ha il diritto di partecipare all'Assemblea Generale inviando un delegato ogni cinquanta membri o frazione non inferiore a venticinque.
2. Il delegato non deve trovarsi nella condizione di sospensione dell'elettorato attivo deliberato dal Collegio degli Anziani.
3. La Chiesa, che non raggiunge i venticinque membri, può, ai fini della partecipazione, associarsi ad altra vicina.
4. Ogni Chiesa è tenuta a sostenere le spese relative alla partecipazione all'Assemblea.

CAPO 3° - RAPPORTI DELLE CHIESE TRA LORO

Art. 11 - Comunione

Le Chiese membro dell'Unione sono legate fra loro da vincoli di comunione sulla base dell'Evangelo e secondo la confessione di fede. Tali vincoli si manifestano particolarmente nel reciproco riconoscimento:

- a) della consapevolezza che ciascuna ha di essere Chiesa di Cristo;
- b) della validità del battesimo e della Cena praticati da ciascuna Chiesa;
- c) della consacrazione dei ministri dell'Unione;

d) dell'impegno che ciascuna Chiesa profonde nel perseguimento dei fini comuni.

Art. 12 - Collegamenti

1. Le Chiese membro dell'Unione sono libere, nella loro autonomia, di collegarsi tra loro per il raggiungimento di finalità comuni.
2. Le forme di collegamento che l'Unione riconosce sono:
 - a) i coordinamenti locali;
 - b) le associazioni regionali o di zona.
3. I coordinamenti e le associazioni regionali o di zona trasmettono all'Unione i documenti relativi alla loro costituzione e le informazioni sui loro programmi operativi.

Art. 12 bis - Coordinamenti locali

1. Formano un coordinamento locale due o più Chiese che si collegano per svolgere in comune determinate attività o per usufruire in comune dei servizi (anche pastorali) forniti dall'Unione.
2. I coordinamenti locali sono regolati dagli accordi intervenuti tra le Chiese partecipanti, salvo l'applicazione, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al terzo, quarto quinto e sesto comma dell'art. 12 quater per quanto riguarda la cura in comune.

Art. 12 ter - Associazioni regionali o di zona

1. Mediante le Associazioni regionali o di zona le Chiese di una regione o di diversa altra zona si collegano stabilmente tra di loro al fine di:
 - a) potenziare l'opera di evangelizzazione e di testimonianza nel territorio;
 - b) stimolare la comunione fraterna e l'aiuto reciproco;
 - c) assistere le Chiese associate;
 - d) approvare piani di distribuzione di cura pastorale e di servizi diaconali fra le chiesa associate;
 - e) favorire e coordinare la cura della diaspora;
 - f) collaborare alle istituzioni diaconali operanti nel territorio;
 - g) organizzare incontri, convegni, attività comuni;
 - h) rappresentare all'UCEBI le istanze comuni delle chiese del territorio;
 - i) perseguire altre finalità comuni.
2. Le Associazioni collaborano all'attuazione dei programmi complessivi dell'Unione nell'ambito della regione o della zona.
3. Esse possono essere, con il loro consenso, dirette destinatari di pastori o operatori diaconali.
4. L'adesione all'Associazione da parte delle Chiese del territorio è libera.
5. Nel costituire l'Associazione, le Chiese approvano uno Statuto che indica i fini dell'Associazione, la sua organizzazione, i suoi organi, i rapporti fra le Chiese del territorio e gli impegni che queste assumono associandosi.
6. Lo Statuto non può contenere disposizioni in contrasto con l'Ordinamento dell'UCEBI.

Art. 12 quater - Chiese collegate per la cura pastorale

1. In mancanza di pastori in numero sufficiente a provvedere di cura pastorale tutte le Chiese, il Comitato Esecutivo invita le Chiese sprovviste di pastori a collegarsi con altra o altre viciniori per usufruire di cura pastorale congiunta.
2. Se alcuna delle Chiese che si collegano è già provvista di pastore, questi assume la cura delle Chiese collegate in base ad un piano di lavoro che sottopone all'approvazione di queste.
3. Se occorre scegliere il pastore, la preferenza di cui all'art. 13, primo comma del presente Regolamento, è espressa in conformità degli accordi fra le Chiese collegate, che sono impegnate a ricercare il comune consenso anche in ordine alla riconferma del pastore e in tutti i casi in cui il presente Regolamento o la prassi richiedano il fattivo concorso, l'assenso, l'autorizzazione o il parere della Chiesa.

4. Le Chiese che usufruiscono della medesima cura pastorale sono solidamente tenute -salva ripartizione fra loro- a rimborsare al pastore le spese di trasferimento di cui all'art. 39 del presente Regolamento e le spese sostenute dal pastore per l'esercizio del ministero.

5. A comporre eventuali divergenze che insorgano tra Chiese collegate o fra pastore e Chiesa/e provvede il Comitato Esecutivo. Se la divergenza non trova composizione o viene respinta da una delle parti, gli atti sono rimessi al Collegio degli Anziani, ai sensi dell'art. 20 del Patto Costitutivo..

6. La durata del ministero pastorale agli effetti degli artt. 15 e 35 del presente Regolamento, se non è uguale per tutte le Chiese collegate, è computata con riferimento alla durata presso la Chiesa collegata in cui ha avuto inizio il ministero.

CAPO 4° - RAPPORTI TRA CHIESA E PASTORE

Art. 13 - Scelta

1. Salvo che il presente Regolamento non preveda diversamente, la Chiesa, tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea Generale, manifesta la sua preferenza riguardo alla scelta del pastore, dandone comunicazione all'interessato e al Comitato Esecutivo.

2. Il pastore, entro dieci giorni dalla comunicazione ricevuta, esprime il suo gradimento e ne dà notizia alla Chiesa e al Comitato Esecutivo. Quest'ultimo, preso atto della scelta e del gradimento, destina il pastore e ne fissa la sede ai sensi dell'art. 33.

Art. 14 - Doveri della Chiesa

La Chiesa è tenuta ad agevolare il ministero del pastore, a collaborare con lui e a sostenerlo con la preghiera e con l'impegno.

Art. 15 - Durata del ministero

1. La Chiesa è tenuta a usufruire del ministero pastorale per la durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, secondo le modalità dell'art. 35.

2. Il ministero può cessare prima della scadenza per volontà del pastore, che la comunica alla Chiesa ed è autorizzato in questo senso dal Comitato Esecutivo, o per volontà della Chiesa, che la comunica al pastore ed è autorizzato in questo senso dal Comitato Esecutivo, ovvero quando sia stata inflitta al pastore una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere c) e d) dell'art. 45.

3. Il termine massimo, di cui al primo comma, può essere derogato dal Comitato Esecutivo in caso di necessità o in presenza di gravi motivi, a istanza della Chiesa e con il consenso del pastore interessato.

Art. 16 - Scelta di pastore emerito

1. La scelta da parte di una Chiesa di un pastore emerito non comporta un trattamento economico maggiore di quello che gli deriva dall'iscrizione nella Rubrica degli aventi diritto a pensione.

2. Il pastore emerito così nominato osserva i doveri di cui all'art. 32.

Art. 17 - Scelta di pastore non iscritto nel Ruolo

1. La scelta di un pastore non iscritto nel Ruolo dell'Unione è deliberata dall'Assemblea della Chiesa con il voto di almeno due terzi dei membri.

2. Entro dieci giorni da tale deliberazione, il Consiglio della Chiesa ne trasmette copia al Comitato Esecutivo, corredata da una relazione contenente tutti i dati atti ad illustrare la personalità, la vocazione, la preparazione e l'attitudine del prescelto.

3. La relazione è, a cura del Comitato Esecutivo, sottoposta al vaglio del Dipartimento di Teologia, che accerta la preparazione culturale, biblica e teologica del pastore, e del Collegio Pastorale, che, a mezzo di una commissione, verifica l'attitudine alla cura pastorale dello stesso.

4. Se entrambi i pareri sono favorevoli, il Comitato Esecutivo, oltre a darne comunicazione all'interessato e alla chiesa, dispone l'iscrizione del prescelto nell'apposito Albo dei pastori in servizio locale.

5. Se il Dipartimento di Teologia riscontra una preparazione inadeguata, può subordinare il parere favorevole al superamento di un corso idoneo, stabilito dallo stesso Dipartimento. Nell'attesa del definitivo parere favorevole, il prescelto non viene iscritto nell'Albo di cui al comma precedente.

Art. 18 - Durata del ministero del pastore in servizio locale

1. La deliberazione, con cui la Chiesa sceglie il pastore fuori del Ruolo dei ministri dell'Unione, determina la durata del suo ministero.

2. Tale durata non può essere superiore a cinque anni. Alla scadenza del periodo fissato, il pastore in servizio locale può essere confermato con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 17 per un periodo che, sommato al precedente, non superi in nessun caso i quindici anni.

3. Il termine massimo di permanenza nella stessa sede può essere derogata dal Comitato Esecutivo in caso di necessità in presenza di gravi motivi, a istanza della chiesa e con il consenso del pastore locale interessato.

Art. 19 - Invito alla scelta di pastori disponibili

Quando vi siano pastori disponibili a norma dell'art. 34, il Comitato Esecutivo, ancor prima di chiedere i pareri del Dipartimento di Teologia o del Collegio Pastorale invita la Chiesa a prendere in esame la possibilità di scelta di uno di tali pastori.

Art. 20 - Posizione del pastore in servizio locale

1. La Chiesa che sceglie un pastore non iscritto nel Ruolo dei ministri dell'Unione ne sopporta tutti gli oneri relativi. Per effetto di tale scelta non deriva dall'Unione alcun obbligo economico nei confronti del pastore.

2. Il pastore in servizio locale è tenuto agli obblighi dei primi due commi dell'art. 32 del presente Regolamento e a tutti gli altri inerenti al ministero.

3. Egli è considerato a tutti gli effetti pastore nei rapporti che l'Unione, le sue istituzioni e organismi operativi e autonomi intrattengono con le altre Chiese e con gli enti pubblici e privati.

4. Egli interviene all'Assemblea Generale come ministro con cura di Chiesa e partecipa alle attività del Collegio Pastorale.

Art. 21 - Inadempienza da parte della Chiesa

1. La Chiesa, che si sottrae all'osservanza degli articoli precedenti e che, nonostante i richiami, persiste nel suo comportamento è esclusa dall'Unione a norma dell'art. 3, terzo comma del Patto costitutivo dell'Unione.

2. Il pastore, eletto o confermato in contrasto con le norme precedenti non può essere annoverato tra i pastori in servizio locale iscritti nell'apposito Albo, di cui all'art. 17 quarto comma, e perde tutti i diritti nei confronti dell'Unione, delle sue istituzioni e organismi operativi e autonomi, delle altre Chiese e degli enti pubblici e privati.

Art. 22 - Insediamento

La Chiesa, che riceve il nuovo pastore, lo accoglie in un culto, cui sono invitati i rappresentanti dell'Unione e delle Chiese vicine.

CAPO 5° - CHIESE ADERENTI

Art. 22 bis - Chiese aderenti

1. L'unione può accogliere, a loro domanda, come aderenti, le Chiese evangeliche che, mentre accettano le dottrine fondamentali richiamate nella Confessione di fede e ricercano la comunione

con le Chiese membro dell'Unione, non ritengono per il momento di poter aderire a pieno titolo all'Unione.

2. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

3. L'ammissione è temporanea e cessa allo scadere del termine stabilito dall'Assemblea, se nel frattempo non siano maturate le condizioni per la definitiva ammissione della chiesa a membro dell'Unione.

4. Le disposizioni dell'ordinamento che si riferiscono alle Chiese membro dell'Unione, senza altra specificazione, si applicano anche alle Chiese aderenti, salvo i casi in cui per queste ultime sia prevista una specifica regolamentazione.

Art. 22 ter - Ammissione di chiesa aderente

1. Per essere ammessa come aderente, la Chiesa, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo precedente, deve farne domanda al Comitato Esecutivo, fornendo i dati relativi alla sua costituzione, alla sua denominazione, alle dottrine fondamentali predicate, alla sua organizzazione, alla sua consistenza, alla sua condizione finanziaria e a quant'altro possa avere rilevanza ai fini dell'ammissione.

2. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea Generale, sentito il parere del Comitato Esecutivo e un rappresentante della Chiesa, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 22 quater - Temporaneità dell'ammissione

1. La Chiesa aderente deve tendere a divenire membro dell'Unione.

2. Con la deliberazione, che ammette la Chiesa aderente, l'Assemblea fissa un termine, decorso il quale riesamina la posizione della Chiesa e, se riscontra che sono maturate le condizioni perché questa possa essere accolta come membro, la ammette a sua domanda, definitivamente come tale.

3. La deliberazione di cui al comma precedente, e adottata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sentiti i pareri del Comitato Esecutivo e di un rappresentante della Chiesa.

4. In caso contrario, è in facoltà dell'Assemblea lasciare decadere l'ammissione ovvero prorogare il termine stabilito, a maggioranza dei votanti.

Art. 22 quinqies - Facoltà della Chiesa aderente

La Chiesa aderente ha facoltà di:

- a) inviare a proprie spese all'Assemblea Generale con voce consuntiva un proprio delegato, oltre al ministro che l'ha in cura;
- b) partecipare a coordinamenti e associazioni di zona, di cui all'art. 12 del Regolamento;
- c) usufruire dei servizi, che gli uffici amministrativi e tecnici dell'Unione offrono alle Chiese membro;
- d) scegliere un pastore tra i ministri dell'Unione, secondo la procedura prevista dal Regolamento per le Chiese membro.

Art. 22 sexties - Doveri della Chiesa aderente

La Chiesa aderente è tenuta a:

- a) ricercare la comunione con le Chiese membro dell'Unione e cooperare con queste al raggiungimento dei fini dell'Unione;
- b) accettare l'ordinamento dell'Unione e osservare, per la parte che la riguarda, le deliberazioni dell'Assemblea e le decisioni prese dagli altri organi dell'Unione nell'ambito delle loro competenze;
- c) partecipare allo sforzo finanziario dell'Unione, secondo le decisioni dell'Assemblea Generale;
- d) apportare al proprio ordinamento interno le modificazioni necessarie ad armonizzarlo con la posizione di Chiesa aderente all'Unione;

e) fornire all'Unione i dati statistici e le notizie utili al coordinamento dell'attività comune.

Art. 22 septies - Rapporti con lo Stato

1. La Chiesa aderente è rappresentata e assistita dall'Unione nei rapporti con lo Stato e con gli Enti pubblici.
2. Essa pertanto è anche destinataria delle disposizioni dell'Intesa fra la Repubblica Italiana e l'UCEBI, approvata con legge n. 116 del 12/4/1995.
3. E' in facoltà del Comitato Esecutivo stabilire:
 - a) se e quali ministri della Chiesa aderente possano essere ricompresi tra quelli designati, a norma dell'art. 3 dell'Intesa, per i compiti previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 10 dell'Intesa medesima;
 - b) con quali garanzie possano essere certificate le erogazioni liberali in denaro deducibili dal reddito agli effetti IRPEF, a norma dell'art. 16 secondo comma dell'Intesa.

CAPO 6° - CHIESE A CONVENZIONE

Art. 22 opties - Convenzioni

1. L'Unione può stipulare particolari convenzioni con Chiese evangeliche che, pur predicando dottrine non difformi da quelle richiamate nella Confessione di fede, non intendono rientrare nell'Ordinamento dell'Unione.
2. La convenzione è conclusa, in nome e per conto dell'Unione, dal Comitato Esecutivo e deve essere ratificata dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
3. Dalla convenzione non derivano, a favore o a carico delle parti contraenti, diritti e doveri diversi e più ampi di quelli in essa espressamente previsti.

Art. 22 nonies - Temporaneità della Convenzione

1. La convenzione è temporanea e, salvo diversa pattuizione, dura dieci anni, decorrenti dalla ratifica da parte dell'Assemblea.
2. Il termine di durata, a domanda della Chiesa, può essere prorogato dall'Assemblea con la maggioranza dei votanti, sentito il Comitato Esecutivo.

Art. 22 decies - Recesso

1. E' in facoltà sia dell'Unione che della Chiesa di recedere dalla convenzione per giusta causa.
2. E' giusta causa di recesso la violazione, in cui l'altra parte sia incorsa, ai doveri derivanti dalla convenzione; l'Unione può recedere anche nel caso in cui la Chiesa predichi dottrine incompatibili con quelle richiamate nella confessione di fede.
3. La giusta causa di recesso deve essere accertata, ad istanza della parte recedente, dal Collegio degli Anziani, secondo la procedura prevista dagli artt. 148-155 del presente Regolamento.
4. Il recesso ha effetto dal giorno che il Collegio degli Anziani stabilisce o, in mancanza, dal giorno in cui entrambe le parti abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento del Collegio che accerta la giusta causa.

TITOLO 2°: DEI MINISTRI DELL'UNIONE

CAPO 1° - I PASTORI

Art. 23 - Ministero pastorale

1. Il pastore, in forza della vocazione ricevuta dal Signore e riconosciuto dalla Chiesa, è destinato in particolare a stimolare la riflessione teologica e la vita cristiana della Chiesa, accettando di portare le responsabilità che questo ministero comporta.

2. Suoi compiti principali sono la predicazione della Parola, l'insegnamento, l'edificazione della Chiesa.

Art. 24 - Condizioni per l'accettazione

Per essere accettato dall'Unione come pastore occorre che il candidato:

- a) abbia parte attiva in una Chiesa battista da almeno sei anni;
- b) abbia ricevuto il riconoscimento della vocazione al ministero pastorale da parte della Chiesa di appartenenza;
- c) sia provvisto di adeguata cultura generale e di specifica preparazione teologica, attestata da un titolo accademico o da altro titolo equipollente; sul titolo il Comitato Esecutivo sente il parere del Dipartimento di Teologia;
- d) abbia dimostrato nel corso del periodo di prova, della durata di almeno anni due, attitudine all'esercizio del ministero.

Art. 25 - Formazione

1. La formazione dei pastori avviene a cura del Dipartimento di Teologia, operante in stretto contatto con il Comitato Esecutivo e con la Chiesa di provenienza.
2. Il Dipartimento assiste gli studenti, li indirizza all'Istituto o Facoltà di teologia che ritiene adatti, e ne segue gli studi accertando il grado di apprendimento e il conseguimento del titolo accademico.

Art. 26 - Ammissione al periodo di prova

1. Chi intende essere accettato come pastore deve farne domanda al Comitato Esecutivo, esibendo le attestazioni e i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
2. Il candidato ha facoltà di presentare anche quegli altri documenti che valgano meglio a illustrare vocazione, preparazione biblica e teologica, attitudine al ministero.
3. Sulla domanda provvede il Comitato Esecutivo che, verifica l'esistenza delle condizioni previste dalle lettere a), b), c) dell'art. 24 e tenuto conto delle esigenze delle Chiese e delle possibilità finanziarie dell'Unione, ammette all'esercizio del ministero pastorale il candidato per il periodo di prova presso la Chiesa che il Comitato stesso designa.
4. Il pastore in prova è seguito e assistito da uno o più pastori, anche emeriti, indicati dal Consiglio del Collegio Pastorale.

Art. 27 - Accettazione

Terminato il periodo di prova del candidato, il Comitato Esecutivo, sentito il parere della Chiesa presso la quale la prova è stata svolta e del Collegio Pastorale, delibera l'accettazione del pastore e ne designa il campo di lavoro a norma dell'art. 33.

Art. 28 - Consacrazione

1. La consacrazione del pastore avviene in un culto davanti alla Chiesa di destinazione, presenti i rappresentanti del Comitato Esecutivo e del Collegio Pastorale.
2. Con la consacrazione il pastore si impegna a esercitare il ministero secondo gli insegnamenti dell'Evangelo di Cristo, come sono compresi dalle Chiese dell'Unione.
3. Nel caso di pastore che, per motivi di coscienza comunicati al Comitato Esecutivo, rifiuti la consacrazione, nel culto di insediamento egli assume lo stesso impegno di cui al comma precedente.

Art. 29 - Iscrizione nel Ruolo

1. Avvenuta la consacrazione, o il culto di cui al terzo comma dell'art. 28 (culto di insediamento) il Comitato Esecutivo nella prima seduta successiva provvede con apposita delibera all'iscrizione del pastore nell'apposito Ruolo dei ministri dell'Unione.
2. L'anzianità di servizio decorre dalla data d'inizio del periodo di prova.

Art. 30 - Eventuale ammissione al periodo di prova in deroga alle condizioni di cui all'art. 24

1. È in facoltà del Comitato Esecutivo, sentito il Dipartimento di Teologia e il Collegio Pastorale, ammettere all'esercizio del ministero come candidati in prova pastori provenienti dall'estero o da altre denominazioni, pastori e predicatori locali, i quali, ancorché non soddisfino tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.24, dimostrino di avere acquisito per esperienza adeguate capacità pastorali.

2. Al pastore così ammesso si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29. Tenuto conto delle circostanze, il Comitato Esecutivo può dispensare il pastore dalla consacrazione, ma egli è ugualmente tenuto all'impegno di cui al secondo comma dell'art. 28.

Art. 31 - Natura del rapporto

1. Il rapporto che intercorre tra il pastore e l'Unione non è rapporto di lavoro perché il ministero pastorale, intrapreso per servire e attuare la vocazione, è caratterizzato dalla consacrazione della propria vita al Signore.

2. L'Unione tuttavia, compatibilmente con le proprie possibilità finanziarie, s'impegna a consentire al pastore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Art. 32 - Doveri del pastore

1. Il pastore ha il dovere di predicare la Parola, di ammaestrare per il discepolato di Cristo, di impegnarsi nella cura pastorale.

2. Egli è tenuto, altresì, a perseguire il proprio aggiornamento teologico e culturale, a concorrere, per la parte che lo riguarda, all'attuazione di programmi complessivi dell'Unione concordati nell'Assemblea Generale, a coltivare rapporti di fraterna correttezza con i colleghi del ministero.

3. Il pastore non può esercitare altra attività comunque retribuita, anche a tempo determinato, senza il consenso della Chiesa e l'autorizzazione del Comitato Esecutivo.

4. Per l'assunzione di incarichi di servizio gratuito presso Enti o ecclesiastici o politici o sociali o sindacali, il pastore è tenuto a richiedere la previa autorizzazione della Chiesa e a darne comunicazione al Comitato Esecutivo.

5. Il pastore è tenuto a comunicare all'Unione le modificazioni che intervengono nella composizione familiare, l'eventuale assunzione di lavori retribuiti da parte del coniuge o dei figli a carico, nonché ogni altra notizia che possa essere rilevante ai fini dei rapporti con l'Unione.

Art. 33 - Destinazione del pastore

1. Il Comitato Esecutivo destina il pastore al campo di lavoro sulla base della preferenza manifestata dalla Chiesa, del gradimento del pastore e delle indicazioni dell'Assemblea Generale.

2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Comitato Esecutivo può sopperire d'ufficio a eventuali vacanze utilizzando pastori disponibili.

Art. 33 bis - Pastori destinati ad Associazioni regionali o di zona

1. Se i collegamenti di cui all'articolo 12 quater non si effettuano o risultano insufficienti alla provvista delle Chiese, è in facoltà del Comitato Esecutivo, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità, di destinare alle associazioni regionali o di zona, nel cui ambito restino Chiese sprovviste di cura pastorale, uno o più pastori disponibili a norma dell'art. 34 del Regolamento e/o altri pastori che esprimano il loro gradimento.

2. La destinazione avviene in base alla preferenza che l'Associazione destinataria, sentite le Chiese interessate, manifesta e previa designazione, da parte dell'Associazione, del campo di lavoro da assegnare al pastore o al gruppo di pastori.

3. La cura pastorale, se comprende più Chiese, si svolge secondo un piano di lavoro predisposto dal pastore o gruppo di pastori e approvato dalle Chiese interessate o, in caso di disaccordo tra queste, dall'Associazione.

4. Sentite le Chiese interessate, l'Associazione destinataria provvede alla riconferma del pastore e presta, per conto di esse, l'assenso, l'autorizzazione o il parere ogni qualvolta il presente Regolamento o la prassi li richiedono.
5. Al rimborso delle spese di trasferimento di cui all'art. 39 del Regolamento, delle spese sostenute dal pastore per l'esercizio del ministero, sono tenuti solidalmente l'Associazione destinataria e le Chiese che il pastore ha in cura, salva ripartizione tra queste ultime.
6. A comporre eventuali divergenze che insorgano tra le Chiese provvede l'Associazione regionale o di zona; e se le divergenze insorgano tra Chiese e pastore o tra Associazione e pastore provvede il Comitato Esecutivo. Se la divergenza non trova soluzione o viene respinta da una delle parti, gli atti sono rimessi al Collegio degli Anziani, ai sensi dell'art. 21 del Patto Costitutivo.
7. La durata del ministero pastorale, agli effetti degli artt. 15 e 35 del Regolamento è computata in base alla durata di destinazione all'Associazione.

Art. 33 ter - Cura pastorale di gruppo

1. Più pastori insieme destinati alla cura di una o più Chiese, ad una Associazione regionale o di zona si propongono come gruppo pastorale.
2. Essi sono tenuti a coordinare il loro impegno in vista della più proficua comune opera pastorale, a ricercare l'accordo nella distribuzione dei compiti, nella formazione di un piano di lavoro e in quanto altro occorra per l'armonioso svolgimento del comune ministero.
3. Le divergenze interne sono composte dal Consiglio del Collegio pastorale, su istanza di ciascuno dei pastori del gruppo.

Art. 34 - Pastori disponibili

È considerato disponibile, a norma dell'articolo 33 precedente:

- a) il pastore autorizzato dal Comitato Esecutivo a proseguire il ministero a norma dell'art. 44, secondo comma;
- b) il pastore che, pur avendo concluso da oltre sei mesi il ministero presso una Chiesa o la destinazione a compiti diversi, non sia stato prescelto da altra Chiesa;
- c) il pastore colpito dalla sanzione disciplinare di cui alla lettera b) dell'art. 45

Art. 35 - Durata della destinazione

1. Il ministero del pastore presso la medesima Chiesa dura almeno per cinque anni.
2. Trascorso il quinquennio, il ministero presso la stessa Chiesa si protrae in osservanza delle disposizioni del Regolamento interno della Chiesa o, in mancanza, in base al consenso della Chiesa e del pastore, per non più di altri dieci anni.
3. È consentita deroga ai commi precedenti nei casi e con le modalità previste dall'art. 15, 2° e 3° comma.
4. Ai fini del computo della durata minima e massima della destinazione in una medesima Chiesa non si tiene conto del periodo di prova.

Art. 36 - Pastori destinati a compiti diversi

È temporaneamente destinato a compiti diversi, di carattere amministrativo o missionario, il pastore che, in seguito a nomina da parte dell'Assemblea Generale o a deliberazione del Comitato Esecutivo, assume incarico che richiede un impegno a tempo pieno.

Art. 37 - Obbligo di residenza

1. Per poter svolgere al meglio il proprio ministero, il pastore ha l'obbligo di risiedere nell'alloggio di servizio messo a disposizione dell'Unione nel comune in cui ha sede la Chiesa di destinazione.
2. Per l'alloggio di servizio l'Unione sostiene anche gli oneri condominiali, ove presenti, e le spese di riscaldamento. In caso di cura più Chiese, il luogo di residenza è deciso dal Comitato Esecutivo, sentiti il pastore e le Chiese interessate. In caso di cura di più Chiese o di destinazione ad

un'Associazione regionale o di zona, il luogo di residenza è deciso dal Comitato Esecutivo, sentito il pastore e le Chiese interessate o l'Associazione interessata.

3. Per il pastore destinato a compiti diversi in Organi, Organismi operativi o Istituzioni dell'Unione, l'alloggio di servizio è stabilito dal Comitato Esecutivo nel comune in cui si svolge il relativo compito.

4. Per giustificati motivi, il pastore può essere autorizzato dal Comitato Esecutivo a risiedere in un luogo viciniore.

Art. 38 - Trattamento economico

1. Per garantire il sostentamento del pastore e della sua famiglia, l'Unione si impegna a corrispondere un assegno mensile composto da:

- a) una quota base;
- b) una quota variabile in relazione al costo della vita;
- c) una quota variabile in relazione all'anzianità di servizio;
- d) una indennità di famiglia per persone a carico;

2. Alla determinazione dell'assegno mensile nelle varie voci provvede il Comitato Esecutivo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Unione. Il pastore riceve il trattamento di cui sopra anche durante i periodi di congedo o di permesso di cui gli artt. 41 e 42.

3. Il pastore, autorizzato dal Comitato Esecutivo a esercitare altra attività retribuita (art. 32, 3° comma), riceve l'assegno mensile opportunamente ridotto.

4. Al pastore non competono altre corrisposizioni, indennità a qualsivoglia titolo né da parte del Comitato Esecutivo né da parte della Chiesa o di altri enti ecclesiastici, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del ministero, da liquidarsi sulla base di documentazione, ovvero, nel caso dell'uso autorizzato di un proprio mezzo di trasporto, sulla base di un contributo chilometrico stabilito dal Comitato.

Art. 39 - Spese di trasferimento

Le spese di trasloco e di insediamento sono a carico della Chiesa o dell'istituzione o dell'organismo operativo di destinazione.

Art. 40 - Riposo annuale

Il pastore ha diritto al godimento di un riposo annuale della durata di trenta giorni. Il periodo di godimento è concordato con la Chiesa, l'istituzione o l'organismo operativo presso cui il pastore presta servizio ed è comunicato all'Unione.

Art. 41 - Congedi

1. Per documentati motivi di salute, il pastore può ottenere un congedo non superiore a tre mesi; il congedo può essere rinnovato ove lo stato di salute non consenta la continuazione del servizio, sempreché non si rendano manifeste le condizioni per l'applicazione dell'art. 44.5, lettera a).

2. In caso di maternità della pastora, è concesso un congedo di mesi cinque complessivi, che può avere inizio due mesi prima del parto.

3. Il Comitato Esecutivo, sentito il parere della Chiesa, dell'istituzione o dell'organismo operativo presso cui il pastore presta servizio, può concedere al pastore un congedo per comprovati motivi di famiglia o per altri impegni per un periodo che lo stesso Comitato determina.

Art. 42 - Aggiornamento pastorale

1. Dopo almeno cinque anni di servizio continuato, il pastore può ottenere dal Comitato Esecutivo un permesso per aggiornamento non superiore a un semestre accademico. Il Comitato delibera dopo avere sentito il parere del Dipartimento di Teologia.

2. Il permesso per aggiornamento non può essere nuovamente concesso se non siano trascorsi altri cinque anni di servizio continuato.

Art. 43 - Aspettativa

1. Il pastore può chiedere di essere posto in aspettativa per un periodo non superiore a un anno; sulla richiesta provvede il Comitato Esecutivo.
2. Durante l'aspettativa, il pastore non riceve il trattamento previsto. Egli decade dalla sede e dagli incarichi connessi con l'esercizio del ministero.
3. Trascorso il periodo di aspettativa, il pastore è considerato dimissionario, se non riprende servizio presso la sede cui il Comitato Esecutivo lo destina.

Art. 44 - Cessazione del ministero

1. Il servizio attivo cessa al compimento del sessantottesimo anno di età, oppure quando sia stata raggiunta un'anzianità di versamenti al fondo clero dell'INPS di quaranta annualità..
2. Al compimento del sessantottesimo anno di età il pastore può, a sua richiesta, essere autorizzato dal Comitato Esecutivo a proseguire l'esercizio del ministero qualora non abbia completato il periodo richiesto per il trattamento di quiescenza o qualora sussistano altri motivi di opportunità.
3. Tale autorizzazione è biennale e può essere rinnovata. In ogni caso la permanenza nel servizio attivo cessa al compimento del settantaduesimo anno di età.
4. Il pastore così autorizzato va considerato disponibile a norma dell'art. 34.
5. Il ministero cessa altresì:
 - a) per ragioni di salute tali da rendere impossibile in modo permanente l'esercizio del ministero;
 - b) per motivate dimissioni, accettate dal Comitato Esecutivo;
 - c) per radiazione dal Ruolo pastorale, a norma dell'art. 45, comma d).

Art. 45 - Sanzioni disciplinari

1. Il pastore che violi gravemente i doveri inerenti al ministero e che non si ravveda dopo la riprensione fraterna rivoltagli per iscritto dal Comitato Esecutivo sulla base dell'art. 46, incorre, a seconda della gravità delle comprovate violazioni, in una delle seguenti sanzioni:
 - a) sospensione a tempo determinato dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - b) sospensione del ministero fino a sei mesi;
 - c) trasferimento d'ufficio;
 - d) radiazione dal Ruolo pastorale e dall'Albo dei ministri;
 - e) esclusione da qualsiasi incarico nell'Unione.
2. La sanzione viene deliberata dal Collegio degli Anziani con le procedure previste dall'apposita normativa regolamentare.
3. Si fa luogo alla sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo e alla sospensione dal ministero fino a sei mesi nei casi in cui la violazione commessa non incida direttamente sulla Chiesa e non rechi danno grave nei confronti di terzi.
4. Nei casi in cui il pastore insegni o predichi dottrine in contraddizione con la Confessione di fede dell'Unione, o comunque contrarie ai principi accettati dalle Chiese battiste, tenga una condotta gravemente immorale, violi la deontologia pastorale, fomenti discordie in seno alla fratellanza, trascuri sistematicamente i suoi doveri (ex art. 32/RU) o incorra in violazioni di pari gravità tali da non consentire assolutamente la prosecuzione del ministero, si applica la radiazione dal Ruolo e dall'Albo dei ministri.

Art. 46 - Procedimento disciplinare

1. Il Comitato Esecutivo, avuta notizia di una violazione commessa da un pastore, dopo avere sentito l'interessato ed assunto le opportune informazioni, qualora ritenga fondati in tutto o in parte gli addebiti, invia al pastore una lettera di riprensione fraterna.
2. Se il pastore persiste nella condotta censurata, il Comitato Esecutivo rimette gli atti al Collegio degli Anziani per l'inizio del procedimento disciplinare, che si rivolge e si conclude secondo le modalità previste dagli artt. 156-171.

CAPO 2° - GLI OPERATORI DIACONALI

Art. 47 - Definizione

Sono operatori diaconali quanti, aventi parte in una delle Chiese battiste, in ragione della loro vocazione cristiana, vengono destinati dall'Unione ad esercitare servizi afferenti ai fini di culto e di missione.

Art. 48 - Requisiti

Per essere ammessi al Ruolo diaconale dell'Unione i requisiti sono i seguenti:

- a) il riconoscimento della vocazione da parte della Chiesa di appartenenza;
- b) un attestato di cultura teologica, che il Comitato Esecutivo, sentito il Dipartimento di Teologia, ritenga adeguato;
- c) il possesso della qualifica professionale relativa al servizio diaconale richiesto;
- d) il positivo espletamento del periodo di prova stabilito dal Comitato Esecutivo.
- e) per l'espletamento di mansioni che non richiedano particolare preparazione teologica, è in facoltà del Comitato Esecutivo di ammettere al Ruolo diaconale, con provvedimento motivato, personale che sia in possesso dei soli requisiti di cui alle precedenti lettere a), c) e d) valutando, in relazione alla storia personale dei candidati stessi, l'opportunità o meno di attivare le procedure del successivo art. 49.

Art. 49 - Formazione

1. La formazione degli operatori diaconali avviene a cura del Dipartimento di Teologia, operante in stretto contatto con il Comitato Esecutivo e con la Chiesa di provenienza. Il Dipartimento assiste gli studenti, li indirizza all'Istituto o Facoltà di teologia che ritiene adatti, e ne segue gli studi accertando il grado di apprendimento e il conseguimento del titolo accademico.
2. Nei casi che ritenga opportuni e in quelli decisi in via straordinaria dal Comitato Esecutivo, il Dipartimento di Teologia predispone, per la formazione degli operatori diaconali, un corso teologico determinandone durata e contenuti, a conclusione del quale sarà rilasciato un attestato di cultura teologica.

Art. 50 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al Ruolo diaconale è presentata al Comitato Esecutivo dell'Unione, corredata dalle attestazioni e dai documenti atti a dimostrare l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 48.

Art. 51 - Ammissione al periodo di prova

1. Il Comitato Esecutivo, ascoltato il candidato e verificatane l'idoneità sulla base della documentazione prodotta, dei risultati del colloquio e delle opportune informazioni, lo ammette ad un periodo di prova, determinandone la durata.
2. In caso di non ammissione il Comitato Esecutivo, in un successivo colloquio, comunica al candidato i motivi della sua decisione.
3. Nell'ipotesi di pluralità di domande per un medesimo servizio, il Comitato Esecutivo, esaminati i requisiti di idoneità di candidati, ammette chi, per preparazione teologica e professionale e per impegno vocazionale, si dimostra il più idoneo.

Art. 52 - Accettazione

1. Terminato il periodo di prova, il Comitato Esecutivo, sentito il parere dell'organo direttivo dell'ente o dell'istituzione, dell'organismo operativo, Associazione regionale o di zona presso il quale il candidato ha operato, ne delibera l'accettazione.

2. La delibera, nella quale sono precisate la funzione, la durata, la sede del servizio, il comune di residenza e le spettanze, è comunicata all'interessato e all'ente o all'istituzione, all'organismo operativo o all'Associazione regionale o di zona di destinazione.

Art. 53 - Consacrazione

1. L'operatore diaconale è consacrato davanti alla Chiesa che egli presceglie. Alla consacrazione sono invitati rappresentanti del Comitato Esecutivo e dell'ente o dell'istituzione, dell'organismo operativo o dell'Associazione regionale o di zona di destinazione.

2. Con la consacrazione l'operatore diaconale si impegna a prestare il proprio servizio secondo gli insegnamenti dell'Evangelo di Cristo come sono compresi nelle Chiese dell'Unione.

3. Nel caso di operatore diaconale che, per motivi di coscienza comunicati al Comitato Esecutivo, rifiuti la consacrazione, nel culto di insediamento egli assume lo stesso impegno di cui al comma precedente.

Art. 54 - Iscrizione nel Ruolo

1. Dopo la consacrazione il Comitato Esecutivo procede all'iscrizione dell'operatore diaconale nell'apposito Ruolo dei ministri dell'Unione.

2. L'anzianità di servizio decorre dalla data d'inizio del periodo di prova.

Art. 55 - Natura del rapporto

1. Tra gli iscritti nel Ruolo e l'Unione o l'ente di destinazione non intercorre rapporto di lavoro subordinato o di prestazione professionale.

2. Per l'esercizio del loro ministero gli operatori diaconali si consacrano al servizio cristiano e all'Unione, compatibilmente con le proprie possibilità finanziarie, s'impegna a consentire all'operatore diaconale e alla sua famiglia un'esistenza libera e decorosa.

Art. 56 - Trattamento economico

1. L'operatore diaconale riceve il trattamento economico previsto per i pastori. In caso di servizio a tempo parziale, il Comitato Esecutivo stabilisce il relativo trattamento.

2. Per quanto riguarda spese di trasferimento, riposo annuale, congedi, aggiornamento, aspettativa si applicano all'operatore diaconale gli artt. 39, 40, 41,42 e 43 in quanto compatibili.

Art. 57 - Divieto di altro lavoro

1. L'operatore diaconale non può assumere altro lavoro senza l'autorizzazione del Comitato Esecutivo e il consenso dell'ente, dell'istituzione, dell'organismo operativo o dell'Associazione regionale o di zona di destinazione.

2. Per l'assunzione di incarichi di servizio gratuito presso Enti o ecclesiastici, o politici, o sociali, o sindacali, l'operatore diaconale è tenuto a richiedere la previa autorizzazione dell'ente, dell'istituzione, dell'organismo operativo o dell'Associazione regionale o di zona di destinazione e a darne comunicazione al Comitato Esecutivo.

Art. 58 - Disciplina

Si applicano all'operatore diaconale le disposizioni disciplinari previste per i pastori in quanto compatibili.

Art. 59 - Cessazione del rapporto

Il rapporto diaconale cessa per i seguenti motivi:

a) in caso di rapporto a tempo determinato per scadenza del termine, in caso di rapporto a tempo indeterminato al compimento del 68° anno di età;

b) per ragioni di salute tali da rendere impossibile in modo permanente l'esercizio del ministero;

- c) per dimissioni volontarie, da comunicarsi al Comitato Esecutivo con preavviso di almeno tre mesi;
- d) per motivata deliberazione del Comitato Esecutivo in caso di cessazione delle ragioni di servizio, sempreché non sia possibile l'utilizzazione in altro settore;
- e) per radiazione dal Ruolo su deliberazione del Collegio degli Anziani in base al combinato disposto degli artt. 58 e 45.

Art. 60 - Destinazione e impiego dell'operatore diaconale

1. Nel destinare l'operatore diaconale il Comitato Esecutivo tiene conto delle domande presentate dagli enti, dalle istituzioni, dagli organismi operativi o dalle Associazioni regionali o di zona e delle concrete esigenze di servizio.
2. L'operatore risponde del proprio servizio secondo il Regolamento dell'ente, dell'istituzione, dell'organismo operativo o dell'Associazione regionale o di zona di destinazione.
3. Questo è tenuto a rimborsare all'Unione le spese da essa incontrate per il sostentamento dell'operatore.

Art. 61 - Mobilità

Sentito l'interessato e l'Ente o l'istituzione, o l'organismo operativo presso cui è impiegato, il Comitato Esecutivo, per esigenze di servizio, può destinare l'operatore diaconale ad altro ente, o istituzione, organismo operativo o Associazione regionale o di zona.

CAPO 3 – RELAZIONI CON I MINISTRI DELL'UNIONE

Art. 62- Elenchi dei ministri

1. L'Unione prevede relazioni diverse con i suoi ministri e con gli aventi diritto a pensione.
2. A tale scopo l'Unione provvede a tenere e ad aggiornare appositi elenchi a cura del Comitato Esecutivo.
3. L'iscrizione e la permanenza in un determinato elenco sono legate alla funzione svolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dall'Ordinamento.

Art. 62 bis – Ruolo dei ministri

L'Unione prevede la tenuta di un Ruolo dei ministri con cui ha rapporti amministrativi. In tale Ruolo vanno ricompresi:

- a) pastori;
- b) operatori diaconali.

Art. 62 ter – Albo dei ministri

L'Unione prevede la tenuta di un Albo di ministri con i quali ha unicamente rapporti istituzionali ma non economici. In tale Albo vanno ricompresi:

- a) pastori locali, di cui all' art. 17/RU;
- b) missionari stranieri;
- c) pastori di chiese a convenzione.

Art. 62 quater – Rubrica degli aventi diritto a pensione

L'Unione prevede la tenuta di una Rubrica degli aventi diritto a pensione. In tale Rubrica vanno ricompresi:

- a) pastori e operatori diaconali emeriti;
- b) coniugi superstiti;
- c) superstiti;
- d) ministri prepensionati

Art. 63 - Pastori e operatori diaconali

Nelle Ruolo sono registrati, nell'ordine di consacrazione, tutti i pastori e gli operatori diaconali. Per ogni nominativo devono essere specificati i seguenti dati:

- a) generalità;
- b) Chiesa di provenienza e data di battesimo;
- c) titolo di studio;
- d) data di ammissione al periodo di prova e sede di espletamento;
- e) data di accettazione del pastore e sede di destinazione;
- f) data di accettazione dell'operatore diaconale; natura, durata e sede del servizio, ente, istituzione o organismo operativo di destinazione; servizio a tempo pieno parziale;
- g) sedi successive;
- h) destinazione a compiti diversi;
- i) eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari;
- l) composizione del nucleo familiare e successivi mutamenti;
- m) permessi per aggiornamento;
- n) collocamento in aspettativa;
- o) data e natura della cessazione del ministero;
- p) ogni altro dato che possa influire sulla regolamentazione del rapporto.

Art. 64 - Cancellazione dal Ruolo

La cancellazione del pastore e dell'operatore diaconale dal rispettivo Ruolo avviene al momento della cessazione del servizio per decesso, per raggiunti limiti d'età o per scadenza del termine in caso di assunzione a tempo determinato, per dimissioni volontarie, per radiazione disposta ai sensi dell'art. 45 d) e 59 e) e per le altre cause previste dal presente Regolamento.

Art. 65 - Emeriti e superstiti

1. Nel momento stesso in cui avviene la cancellazione dal Ruolo, il pastore, l'operatore diaconale o i loro superstiti aventi diritto sono iscritti nell'apposita Rubrica degli aventi diritto a pensione.
2. Per ciascun nominativo sono indicati, oltre alle generalità, i dati rilevanti ai fini delle spettanze della pensione.

Art. 66 - Elenco alfabetico

Ciascun elenco del Ruolo si chiude con l'elencazione alfabetica indicante per ogni nominativo la pagina di registrazione.

CAPO 4° - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

SEZIONE 1 - Pensione diretta

Art. 67 - Limiti di età

1. I pastori e gli operatori diaconali iscritti nel Ruolo dell'Unione sono collocati a riposo al compimento del sessantottesimo anno di età, oppure quando abbiano raggiunto un'anzianità di versamenti al fondo clero dell'INPS di quaranta annualità.
2. La cessazione dal servizio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.
3. A sua richiesta il ministro può essere autorizzato dal Comitato Esecutivo, a restare in servizio fino al compimento del 72° anno di età.

Art. 68 - Pensione agli aventi diritto

1. La pensione che l'Unione intende assicurare ai pastori e agli operatori diaconali e ai loro superstiti, a norma degli articoli seguenti, è composta dalla pensione corrisposta dal fondo clero dell'INPS e dall'integrazione a carico dell'Unione.
2. Quando, negli articoli seguenti, si parla di pensione, senz'altra determinazione, ci si intende riferire alla somma globale spettante mensilmente al pensionato e costituita da pensione INPS e dall'integrazione.
3. L'Unione, pertanto, è tenuta a versare la differenza tra l'importo globale (comprensivo dell'adeguamento e dell'assegno alloggio di cui agli articoli 71 e 72) e quanto erogato dall'INPS.

Art. 69 - Diritto alla pensione

Il diritto alla pensione spetta, nei confronti dell'Unione, ai ministri che siano iscritti al fondo clero dell'INPS ed abbiano un requisito minimo contributivo di venti anni.

Art. 70 - Determinazione della pensione

La pensione è determinata con riferimento all'assegno percepito dal ministro alla data del collocamento a riposo ai sensi dell'art. 38 n. 1 con applicazione dei coefficienti di cui alla tab. A allegata al presente Regolamento.

Art. 71 - Adeguamento della pensione

La pensione, determinata a norma dell'articolo precedente, viene costantemente adeguata al 100 per cento all'assegno dei ministri in servizio.

Art. 72 - Assegno alloggio

1. Al ministro in pensione l'Unione riconosce altresì mensilmente un assegno alloggio, il cui ammontare è fissato dal Comitato Esecutivo e annualmente aggiornato, tenuto conto del costo medio reale nazionale per unità abitativa per due persone.
2. Tale assegno è riconosciuto soltanto a coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 69, senza l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 70.

Art. 72 bis – Trattamento di maggior favore per anzianità di servizio

Ai ministri che, autorizzati dal Comitato Esecutivo dell'UCEBI a norma dell'art. 44, secondo e terzo comma, del presente Regolamento, continueranno il servizio oltre i limiti di cui all'art. 67, primo comma, nella valutazione della differenza fra l'importo globale e quanto versato dell'INPS di cui all'art. 68, ultimo comma, verrà corrisposta in più a loro favore la metà di quanto maturato ai fini INPS oltre i limiti qui sopra richiamati.

Art. 73 - Rimborso spese di trasloco

1. L'Unione rimborsa al ministro collocato a riposo le spese di trasloco che egli sostiene per il cambio di residenza e di alloggio in conseguenza della cessazione dal ministero.
2. Al ministro che si trasferisce all'estero le spese di trasloco sono rimborsate nella misura che il Comitato Esecutivo, secondo le circostanze, ritiene di determinare.
3. Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte dell'avente diritto di almeno due preventivi.

Art. 74 - Ministro con lavoro extraecclesiastico

1. La pensione e l'assegno, di cui agli artt. 70 e 72, spettano anche al ministro che, con il consenso della Chiesa o dell'ente, o dell'istituzione o dell'organismo operativo e l'autorizzazione del Comitato Esecutivo abbia svolto attività extraecclesiastica retribuita, solo se ciò è stato espressamente pattuito nell'atto di autorizzazione, ma sono ridotte di un terzo.
2. L'adeguamento di cui all'art. 71 spetta in ragione della metà di quello accordato ai ministri a tempo pieno.

SEZIONE 2 - Pensione di reversibilità

Art. 75 - Coniuge superstite

1. Al coniuge superstite non divorziato di un ministro in servizio o in pensione l'Unione corrisponde una pensione pari all'80% di quella che sarebbe spettata o spettava, a norma degli artt. 68, 69, 70, 71 e 72, al ministro deceduto.
2. Il diritto alla pensione decade se il coniuge superstite contrae un nuovo matrimonio.

Art. 76 - Minori superstiti

1. Ai figli minori superstiti spetta una pensione pari all'ultimo assegno o all'ultima pensione corrisposta al ministro deceduto sempre che sussistano le condizioni di cui all'art. 69.
2. L'importo della pensione è adeguato a norma dell'art. 71. Spetta loro inoltre l'assegno alloggio di cui all'art. 72.
3. Tali concessioni cessano con il raggiungimento da parte dei beneficiari degli anni 21.

Art. 77 - Superstiti minorati

Ai superstiti minorati, inidonei a lavoro retribuito, la pensione spetta vita natural durante, nella misura di cui all'articolo precedente.

Art. 78 - Altri superstiti

1. In mancanza di coniuge e di figli minori o minorati, la pensione di reversibilità spetta ai genitori superstiti che abbiano compiuto 65 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e risultino a carico del ministro deceduto.
2. La pensione è pari al 50% di quella che sarebbe spettata al ministro deceduto se ne beneficiano entrambi i genitori, del 30% se ne beneficia uno solo.
3. Essa è soggetta agli adeguamenti di cui all'art. 71 in ragione di metà degli aumenti concessi ai ministri in servizio.

Art. 79 - Concorso di coniuge e figli superstiti

In caso di concorso di coniuge e di figli minori o minorati superstiti si applica l'ipotesi più favorevole tra quelle previste dagli articoli precedenti.

Art. 80 - Rimborso spese di trasloco

Al coniuge e ai minori superstiti di un ministro in servizio spetta il rimborso delle spese di trasloco di cui all'art. 73.

SEZIONE 3 - Invalidità temporanea o permanente. Causa di servizio

Art. 81 - Prepensionamento per invalidità temporanea

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, il ministro che contrae invalidità tale da non consentirgli l'esercizio del ministero per oltre un anno può essere, a sua richiesta, collocato anticipatamente in pensione se in età tra i 60 e i 65 anni, sempre che sussistano le altre condizioni previste dall'art. 59.
2. Il ministro che non ha compiuto 10 anni di servizio può essere collocato in pensione al compimento di tale minimo di servizio ove sussistano le altre condizioni di cui al comma precedente.

Art. 82 - Invalidità permanente

Al ministro che, per qualsiasi causa all'infuori di quella prevista dall'articolo successivo, contrae invalidità permanente, l'Unione riconosce, anche se non sussistono le condizioni di cui all'art. 69, una pensione pari al 75% dell'ultimo assegno percepito, salvo che, in base agli anni di servizio prestato, al ministro spetti, in applicazione della tabella A, una percentuale maggiore.

Art. 83 - Invalidità contratta per causa di servizio

Al ministro che contrae invalidità permanente per causa di servizio, l'Unione riconosce una pensione commisurata al numero degli anni di servizio e in ogni caso pari a quella percepita da un pastore con 35 anni di servizio, indipendentemente dall'esistenza delle condizioni previste dall'art. 69.

Art. 84 - Morte per causa di servizio

In caso di morte del ministro per causa di servizio, l'Unione riconosce ai superstiti un trattamento di reversibilità commisurato al numero degli anni di servizio e in ogni caso pari a quello che avrebbero ottenuto se egli avesse compiuto 35 anni di servizio.

Art. 85 - Accertamento dell'invalidità

1. L'invalidità temporanea è riconosciuta sulla base delle certificazioni delle autorità sanitarie competenti.
2. In caso di dubbio o contestazioni possono essere compiuti ulteriori accertamenti tecnici da parte di clinici designati dal Collegio dei Revisori.
3. L'invalidità deve essere tale da impedire o menomare grandemente l'esercizio nel ministro in via temporanea o permanente.

Art. 86 - Definizione della causa di servizio

1. Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di cui agli artt. 83 e 84, si richiede che l'espletamento del ministero sia la causa della morte del ministro o delle lesioni o delle infermità invalidanti.
2. L'istruzione del procedimento per l'accertamento della causa di servizio è coordinata dal Collegio dei Revisori che ne riferisce al Comitato Esecutivo.

SEZIONE 4 - Indennità ai ministri non aventi diritto a pensione

Art. 87 - Ministro che non ha maturato il diritto alla pensione

1. Al ministro che al termine del servizio non abbia maturato il diritto alla pensione spetta una indennità pari al 35% dell'ultimo assegno mensile corrispostogli per ogni anno (o frazione di anno superiore a tre mesi) di servizio prestato.
2. Uguale indennità spetta ai superstiti del ministro che muoia senza aver maturato il diritto alla pensione.

Art. 88 - Ministro radiato

1. Al ministro che incorra nella radiazione dal Ruolo, ancorché si trovi nelle condizioni previste dall'art. 69, spetta unicamente un'indennità di fine servizio pari al 35% dell'ultimo assegno percepito per ogni anno di servizio prestato.
2. Se il ministro radiato non ha compiuto venti anni di servizio, l'indennità è pari al 25% dell'ultimo assegno percepito per ogni anno di servizio prestato.
3. L'Unione ha facoltà di rivalersi su tale indennità dell'importo delle spese sostenute per il procedimento di radiazione.

SEZIONE 5 - Disposizione di carattere transitorio

Art. 89 - Rispetto degli accordi intervenuti con i pastori con lavoro extraecclesiastico

Ai pastori che espletano attività retribuita extraecclesiastica e non percepiscono dall'Unione l'assegno mensile, ovvero lo percepiscono in misura ridotta, sarà riconosciuta, in via transitoria, al compimento del 68° anno di età una pensione determinata secondo gli accordi a suo tempo intervenuti con il Comitato Esecutivo.

Art. 90 - Diritto di opzione

1. I pastori che al 30-6-1992 abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno facoltà di scegliere tra il trattamento previgente e quello previsto dalla presente normativa.
2. Tale facoltà deve essere esercitata entro il 30-06-1992 con dichiarazione scritta al Comitato Esecutivo.

Art. 90 bis - Periodo transitorio per i minimi di età

In deroga all'art. 67 primo comma, il diritto alla pensione spetta come segue:

dal 01.01.2000 al 30.06.2001	a chi ha compiuto anni 66
dal 01.07.2001 al 31.12.2002	a chi ha compiuto anni 67
dal 01.01.2003	a chi ha compiuto anni 68

Art. 90 ter - Periodo transitorio del requisito minimo dei versamenti annuali

In deroga all'art. 69, il requisito minimo contributivo viene elevato con gradualità di un anno ogni diciotto mesi secondo la seguente tabella:

<i>raggiungimento dei requisiti</i>	<i>anni di contribuzione</i>
dal 01.01.2000 al 30.06.2001	11
dal 01.07.2001 al 31.12.2002	12
dal 01.01.2003 al 31.06.2004	13
dal 01.07.2004 al 31.12.2005	14
dal 01.01.2006 al 31.06.2007	15
dal 01.07.2007 al 31.12.2008	16
dal 01.01.2009 al 31.06.2010	17
dal 01.07.2010 al 31.12.2011	18
dal 01.01.2012 al 31.06.2013	19
dal 01.07.2013 in poi	20

TITOLO 3°: DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'UNIONE

CAPO 1° - GLI ORGANI DELL'UNIONE

SEZIONE 1 - Assemblea Generale

Paragrafo 1 - Composizione e convocazione

Art. 91 - Membri dell'Assemblea

L'Assemblea è composta, oltreché dai membri con voce deliberativa di cui all'art. 7 del Patto costitutivo, dai membri con voce consultiva, che sono:

- i componenti il Collegio degli Anziani
- un ministro e un delegato per ogni Chiesa aderente;
- un rappresentante per ogni Chiesa convenzionata, sempre che sia previsto nella Convenzione;
- i Segretari dei Dipartimenti, se non aventi diritto ad altro titolo;
- i responsabili delle istituzioni;
- i delegati delle Chiese valdesi;
- i delegati delle Chiese metodiste;
- un delegato per ciascuno degli organismi autonomi dell'Unione;
- i componenti della commissione per le elezioni;
- un delegato rispettivamente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), della Federazione Giovanile Evangelica Italiana (FGEI) e della Federazione Donne Evangeliche in Italia (FDEI).

Art. 92 - Invitati

È in facoltà del Comitato Esecutivo invitare a presenziare all'Assemblea rappresentanti di Chiese e organismi italiani ed esteri, personalità culturali e religiose, esperti nelle materie attinenti agli argomenti che l'Assemblea è chiamata a trattare.

Art. 93 - Deliberazione di convocazione

1. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata su deliberazione del Comitato Esecutivo, che ne formula il programma e ne fissa la sede e la data.
2. Qualora ragioni di forza maggiore impediscano lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria alla scadenza biennale, il Comitato Esecutivo ne sospende la convocazione per la durata dell'impedimento con motivata deliberazione, dandone comunicazione agli interessati.
3. L'Assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria quando ne è fatta motivata domanda scritta da almeno un terzo delle Chiese membro dell'Unione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Art. 94 - Avviso di convocazione

1. Il Presidente, subito dopo la deliberazione del Comitato Esecutivo e almeno due mesi prima della data fissata, invia alle Chiese membro dell'Unione, ai responsabili di istituzioni e organismi operativi di nomina assembleare e ai Revisori l'avviso di convocazione contenente:
 - a) il programma;
 - b) la data e la sede;
 - c) il termine entro il quale far pervenire le credenziali all'ufficio dell'Unione;
 - d) il termine entro il quale devono essere predisposte le relazioni da presentare all'Assemblea.
2. L'avviso di convocazione è inviato altresì a quanti intervengono all'Assemblea con voce consultiva.

Art. 95 - Ritardo od omissione della convocazione

Se il Comitato Esecutivo e il Presidente, per quanto di rispettiva competenza, non provvedono sulla domanda di cui all'art. 93 ultimo comma e in tutti i casi in cui la convocazione dell'Assemblea in sessione ordinaria è omessa o ritardata per oltre un semestre, la convocazione può essere disposta su ricorso di una o più Chiese membro dell'Unione dal Collegio degli Anziani, sentite le Chiese ricorrenti e il Comitato Esecutivo.

Art. 96 - Relazioni

1. Le relazioni del Comitato Esecutivo, dell'Ente Patrimoniale, delle istituzioni e degli organismi operativi devono essere predisposte entro la data fissata dal Comitato.
2. Tali relazioni sono raccolte, unitamente al programma dettagliato dei lavori assembleari, ai bilanci e ai dati statistici, in unico fascicolo a cura del Presidente dell'Unione, il quale può inserirvi anche le notizie che ritiene necessario e opportuno portare a conoscenza dell'Assemblea.
3. Il fascicolo, riprodotto in copie numerate, è distribuito in tempo utile a ciascun componente l'Assemblea.
4. La relazione del Collegio dei Revisori è anch'essa stampata in apposito fascicolo e distribuita ai membri intervenuti.

Paragrafo 2 - Costituzione dell'Assemblea

Art. 97 - Attività preliminari

1. Le attività preliminari, fino all'insediamento del seggio, sono dirette dal Presidente dell'Unione, coadiuvato dal Vicepresidente e da un membro del Comitato Esecutivo con funzioni di segretario agli atti.
2. Le attività preliminari sono:
 - a) comunicazione degli aventi diritto al voto ex art. 7 del Patto Costitutivo;

- b) comunicazione del numero degli aventi diritto al voto che hanno fatto pervenire le proprie credenziali, preventivamente verificate dal Servizio di Segreteria dell'UCEBI;
 - c) verifica dell'esistenza del quorum di cui all'art. 10, primo comma, del Patto Costitutivo, mediante appello nominale;
 - d) consegna del libretto per le votazioni ad ogni componente l'Assemblea con voce deliberativa;
3. In caso di sussistenza del quorum di cui all'art 10 del Patto Costitutivo, dichiarazione della regolare costituzione dell'Assemblea.
4. Eventuali eccezioni e/o sostituzione di delegati vengono esaminate e risolte al momento.

Art. 98 - Elezione del seggio

1. Costituita l'Assemblea, si procede alla nomina del seggio, che è composto da un presidente, un vicepresidente ed un segretario agli atti.
2. Il presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta; se tale maggioranza non è raggiunta dopo due votazioni, è eletto presidente chi ottiene il maggior numero dei voti.
3. Ugualmente si procede per l'elezione del vicepresidente.
4. Il segretario agli atti è eletto a maggioranza relativa fin dalla prima votazione. In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano.

Art. 99 - Funzionamento del seggio

1. Il presidente del seggio regola lo svolgimento dei lavori assembleari, cura che essi procedano con ordine e decoro, pone in discussione di volta in volta gli argomenti previsti, modera il dibattito, sovrintende alle attività del seggio, accerta e proclama i risultati delle votazioni.
2. Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o a richiesta del presidente.
3. Il segretario cura la raccolta degli atti e coordina il lavoro di stesura dei verbali.
4. Nelle operazioni di voto il seggio è assistito da tre scrutatori da esso designati.
5. Per la stesura dei verbali il seggio si avvale di una segreteria tecnica, predisposta dal Comitato Esecutivo.

Art. 100 - Culti

1. I lavori dell'Assemblea sono aperti con un culto pubblico, durante il quale sono presentati i nuovi ministri dell'Unione; con un culto si apre anche ogni successiva seduta antimeridiana.
2. Il Comitato Esecutivo designa preventivamente le persone incaricate della predicazione.

Art. 101 - Lista definitiva dei componenti

I componenti l'Assemblea certificano la loro presenza apponendo la firma nella lista preparata dal seggio, la quale è chiusa improrogabilmente al termine dei lavori del secondo giorno.

Paragrafo 3 - Svolgimento dell'Assemblea

Art. 102 - Ordine dei lavori

L'Assemblea approva l'ordine dei lavori previsto nel programma predisposto dal Comitato Esecutivo, approntando le modifiche che ritiene opportune.

Art. 103 - Diritto di parola

1. I membri dell'Assemblea, sia con voce deliberativa che consultiva, hanno uguale diritto di parola.
2. Ove sia necessario, il presidente ha facoltà di fissare preventivamente il numero e la durata degli interventi su ciascun argomento.
3. Il presidente concede la parola nell'ordine in cui è stata richiesta; hanno tuttavia la precedenza nel dibattito coloro che richiedono la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
4. Il presidente richiama chiunque divaghi o si dilunghi e, ove questi persista, gli toglie la parola; ammonisce chiunque turbi con il suo comportamento l'ordinato e decoroso svolgimento della

seduta o pronunci frasi offensive; nei casi estremi può espellere l'intemperante fino alla chiusura della discussione sull'argomento.

5. È in facoltà del seggio concedere la parola, quando lo ritiene opportuno, agli invitati.

Art. 104 - Relazioni

1. Le relazioni pubblicate e tempestivamente distribuite sono date per lette; ove occorra, ciascuna di esse è oralmente integrata prima della discussione.

2. La relazione del Collegio dei Revisori viene letta di volta in volta, limitatamente alla parte concernente l'argomento in discussione.

3. Ciascuna relazione può essere messa in discussione nel suo complesso oppure, quando il seggio lo ritiene opportuno per sezioni o per argomenti separati.

4. La discussione sulla relazione si conclude con la votazione di una mozione di approvazione dell'operato del comitato, ente, istituzione od organismo che l'ha presentata. L'approvazione può essere accompagnata da raccomandazioni, direttive o indicazioni programmatiche.

5. Non si dà luogo a votazione sulle relazioni degli organismi autonomi.

Art. 105 - Proposta, mozione, emendamento, mozione d'ordine

1. Il presidente del seggio pone in discussione le proposte, le mozioni, gli emendamenti e le mozioni d'ordine presentate.

2. Per proposta si intende la richiesta di deliberazione presentata dal Comitato Esecutivo (di propria iniziativa o a istanza delle Chiese nei casi previsti dal Patto costitutivo), dalle istituzioni o dagli organismi operativi relativamente ad argomenti compresi nel programma dei lavori o a quelli che formano oggetto delle rispettive relazioni.

3. Per mozione si intende la richiesta diretta a promuovere una deliberazione che i membri dell'Assemblea hanno facoltà di presentare nel corso dei lavori.

4. Per emendamento si intende la richiesta di modifica di una proposta, o di una mozione, o di un precedente emendamento.

5. Per mozione d'ordine si intende la richiesta concernente il rispetto dell'ordine dei lavori e della discussione.

Art. 106 - Svolgimento della proposta

1. La proposta è messa in discussione secondo l'ordine dei lavori.

2. La discussione è preceduta dall'illustrazione del proponente e, ove lo richiedano il Patto costitutivo o il Regolamento, dal parere del Comitato Esecutivo.

Art. 107 - Svolgimento della mozione

1. La mozione deve essere presentata al seggio per iscritto e firmata da almeno cinque membri dell'Assemblea. Essa è illustrata da uno dei presentatori.

2. La mozione è discussa secondo l'ordine di presentazione, ma è data facoltà al seggio di modificare tale ordine, secondo le esigenze dei lavori dell'Assemblea. Più mozioni sullo stesso argomento possono essere messe dal seggio in discussione congiuntamente, così come può essere chiesto ai presentatori di unificarle.

3. La mozione ritirata dai presentatori può essere fatta propria da altri membri, purché in numero di cinque.

Art. 108 - Svolgimento dell'emendamento

1. L'emendamento deve essere presentato al seggio per iscritto e firmato da almeno tre membri dell'Assemblea.

2. Il seggio ha facoltà di concedere a uno dei presentatori di illustrare l'emendamento.

3. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti sono messi in discussione e in votazione nell'ordine inverso a quello di presentazione; è facoltà del seggio di modificare tale ordine secondo criteri di opportunità.
4. Più emendamenti sullo stesso argomento possono essere trattati, a discrezione del seggio, congiuntamente, così come può essere chiesto ai presentatori di unificarli.

Art. 109 - Interrogazione

1. Ciascun membro dell'Assemblea può rivolgere al Comitato Esecutivo, alle istituzioni o agli organismi operativi una interrogazione per la conoscenza di fatti specifici concernenti l'attività degli stessi.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al seggio. A richiesta dell'interrogato, il seggio può concedere un congruo termine per la risposta.

Art. 110 - Votazione

1. Conclusa la discussione su un argomento, il presidente del seggio dà corso alla votazione.
2. A questa egli non dà inizio qualora manchi il *quorum* richiesto dall'art. 10 primo comma del Patto costitutivo.
3. Ciascun membro dell'Assemblea può chiedere, prima dell'inizio della votazione, la verifica del *quorum*.

Art. 111 - Forma della votazione

1. La forma della votazione, quando non è prescritta dal Patto costitutivo o dal presente Regolamento, è decisa di volta in volta dal seggio.
2. La votazione avviene normalmente:
 - a) a scrutinio segreto;
 - b) con voto palese per alzata di mano con esibizione del libretto per le votazioni.

Art. 112 - Deliberazioni

Le deliberazioni su proposte, mozioni ed emendamenti sono prese a maggioranza dei voti, validamente espressi, compresi gli astenuti, salvo che il Patto costitutivo o il Regolamento prevedano una maggioranza più elevata.

Art. 113 - Elezioni

1. La votazione per le elezioni agli incarichi previsti dal Patto costitutivo o dal Regolamento si svolge a scrutinio segreto.
2. Essa è preceduta da una succinta relazione del presidente della commissione per le elezioni o di un suo delegato.
3. Qualora il Patto costitutivo o il Regolamento non dispongano diversamente, si intende eletto nell'ordine chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano.
4. Se non diversamente disposto dal Patto Costitutivo o dal presente Regolamento, i candidati agli incarichi di nomina assembleare devono essere membri da almeno cinque anni di una Chiesa membro dell'Unione.

Art. 114/RU - Commissione per le elezioni

1. Alla designazione dei candidati agli incarichi previsti dal Patto costitutivo o dal regolamento provvede una commissione composta da tre membri, presieduta da quello di essi che ha raggiunto il maggior numero di voti.
2. Può essere eletto chi è membro effettivo di una delle Chiese membro dell'Unione da almeno cinque anni.
3. La Commissione per le elezioni dura in carica fino all'Assemblea ordinaria successiva; i suoi membri possono essere rieletti per non più di altre due volte consecutive.

4. La Commissione per le elezioni ha il compito di:
- a) raccogliere le indicazioni in ordine alle candidature;
 - b) verificare la disponibilità e i requisiti dei candidati;
 - c) presentare un numero di candidati/e agli organi collegiali superiore almeno di tre unità rispetto a quelli/e da eleggere.
 - d) informare, con la massima obiettività, l'Assemblea di tutti gli elementi atti a valutare l'idoneità dei candidati.

Art. 115 - Contestazioni

1. Eventuali contestazioni circa la validità delle votazioni devono essere sollevate immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
2. Esse devono essere specificatamente motivate e sono risolte immediatamente dall'Assemblea a maggioranza dei votanti.

Art. 116 - Revoca o modifica delle decisioni prese

1. La proposta di revoca o di modifica di una deliberazione regolarmente presa nella stessa sessione deve essere presentata per iscritto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea.
2. La proposta è approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 117 - Approvazione degli atti

1. Gli atti registrano il testo delle deliberazioni con l'esito delle relative votazioni, i risultati completi delle votazioni per le elezioni e i momenti significativi dell'Assemblea.
2. Gli atti sono letti e approvati giorno per giorno all'inizio della seduta antimeridiana, gli atti dell'ultima seduta sono letti ed approvati prima della chiusura.

Art. 118 - Verbali

I verbali sono redatti sotto il diretto controllo del seggio e devono contenere una sommaria descrizione di tutto lo svolgimento dei lavori.

Art. 119 - Conservazione di atti e verbali

Atti e verbali sono dattiloscritti, controfirmati dai membri del seggio e conservati negli archivi dell'Unione.

Art. 120 - Culto di chiusura

L'Assemblea si chiude con un culto e la Cena del Signore.

Art. 121 - Ripartizione del costo dell'Assemblea

Il costo dell'Assemblea è ripartito dal Comitato Esecutivo fra le Chiese membro dell'Unione, gli enti, le istituzioni, gli organismi operativi e quelli autonomi in ragione del numero di delegati o dei membri con voce consultiva cui hanno diritto.

SEZIONE 2 - Comitato Esecutivo

Art. 122 - Attribuzioni

1. Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni previste dall'art. 12 del Patto costitutivo e, in generale, svolge tutti i compiti inerenti al governo dell'Unione sotto il profilo economico e finanziario, salvo quanto di specifica competenza degli altri organi e nel rispetto delle autonomie sancite del Patto costitutivo.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Comitato Esecutivo è tenuto a conformarsi alle mozioni ed ai piani di lavoro approvati dall'Assemblea e, in ogni caso, deve indirizzare la sua attività al raggiungimento dei fini che l'Unione, a norma del Patto costitutivo, si propone.
3. Per poter adempiere le sue funzioni e, in particolare, quelle previste dall'art. 12 lett. h) del Patto costitutivo, il Comitato Esecutivo segue l'attività delle istituzioni e degli organismi operativi

dell'Unione, ai fini del coordinamento e ha diritto di ottenere dagli stessi ogni possibile cooperazione.

Art. 123 - Riunione preliminare

Subito dopo la chiusura dell'Assemblea Generale che l'ha nominato, il Comitato Esecutivo si riunisce in seduta preliminare, alla quale intervengono anche i membri uscenti. In tale occasione il Comitato Esecutivo prende conoscenza e, all'occorrenza, decide questioni di urgenza, stabilisce tempi e modalità del passaggio delle consegne, fissa data e programma della riunione successiva, la quale deve aver luogo entro e non oltre quarantacinque giorni.

Art. 124 - Riunioni successive

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce in sessione ordinaria a norma del Patto costitutivo e in sessione straordinaria quando sussistono ragioni di urgenza e quando tre o più membri ne fanno richiesta motivata, con specifica indicazione degli argomenti da trattare.
2. Se il Presidente omette di convocare il Comitato in sessione ordinaria alla scadenza trimestrale o in sessione straordinaria quando ne ha ricevuto richiesta a norma del comma precedente, ciascun membro del Comitato, decorso un mese da una sollecitazione scritta, può provvedere direttamente alla convocazione.

Art. 125 - Modalità della convocazione

1. Il Comitato Esecutivo è convocato con lettera o, in caso di urgenza, con telegramma.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione e deve essere spedito in tempo utile.
3. Ciascun membro del Comitato ha facoltà di ottenere l'inserimento nell'ordine del giorno di altri argomenti, purché ne formuli specifica e tempestiva richiesta scritta al Presidente e nel contempo ne dia comunicazione agli altri membri.

Art. 126 - Attività preparatoria

1. Gli uffici dell'Unione istruiscono le pratiche relative agli argomenti compresi nell'ordine del giorno, corredandole dei documenti e dei dati necessari alla migliore informazione sulle questioni da trattare.
2. Ai fini della completa istruzione della pratica, il Presidente può chiedere le opportune informazioni alle Chiese, istituzioni e agli organismi operativi.
3. Il Presidente, se non ritiene di svolgere egli stesso la relazione sui vari argomenti, può delegare il Vicepresidente o un membro del Comitato Esecutivo.
4. Ogni membro del Comitato Esecutivo ha facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti attinenti agli argomenti da trattare.
5. È in facoltà del Presidente di invitare alla riunione dipendenti degli uffici o esperti per illustrare aspetti amministrativi o tecnici degli argomenti in discussione.

Art. 127 - Svolgimento delle riunioni

1. Lo svolgimento delle riunioni è moderato dal Presidente, il quale pone in discussione i vari argomenti nell'ordine in cui sono indicati nell'avviso di convocazione, salvo che il Comitato Esecutivo non ritenga, a maggioranza, di modificare tale ordine.
2. La discussione è preceduta dalla relazione del Presidente e della persona da lui delegata e si conclude con la votazione che avviene sempre a scrutinio palese.

Art. 128 - Quorum costitutivo

1. Il Comitato Esecutivo non può deliberare se non sono presenti, oltre al Presidente (o, in sua assenza, al Vicepresidente), almeno cinque dei suoi membri.

2. In difetto del numero legale, la riunione è rinviata a data fissa non eccedente i quindici giorni, dandosene avviso per iscritto ai membri assenti.

Art. 129 - Decisioni

1. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non è consentita l'astensione dal voto.
2. L'ordine della votazione è quello inverso all'anzianità dei membri del Comitato; il Vicepresidente e il Presidente votano per ultimi.

Art. 130 - Argomenti non compresi nell'ordine del giorno

Nessuna decisione può essere presa su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, salvo che siano presenti e lo consentano tutti i membri del Comitato.

Art. 131 - Aggiornamento delle riunioni

Se gli argomenti all'ordine del giorno non possono essere esauriti nei tempi previsti, la trattazione degli stessi è aggiornata a data fissa.

Art. 132 - Verbali

1. Il verbale è redatto, sotto la direzione del Presidente, da un segretario nominato dal Comitato.
2. Il verbale indica la sede, il giorno e l'ora della riunione, i membri e gli invitati intervenuti nonché le eventuali giustificazioni di assenza, gli argomenti nell'ordine in cui sono trattati ed un succinto accenno agli interventi nella discussione, l'esito delle votazioni ed ogni altro dato rilevante.
3. I verbali, controfirmati dal Presidente e dal segretario, sono approvati dal Comitato Esecutivo e depositati, subito dopo la loro approvazione, negli uffici dell'Unione, per essere quindi raccolti in volume e custoditi nell'archivio.

Art. 133 - Rimborso spese

I membri del Comitato Esecutivo hanno diritto solo al rimborso delle spese vive che sostengono per l'espletamento del loro incarico, oltre a una diaria nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo, per le spese non documentabili.

SEZIONE 3 - Presidente e Vicepresidente

Art. 134 - Funzioni

1. Il Presidente esercita le funzioni assegnategli dall'art. 15 del Patto costitutivo. Egli è anche presidente di diritto dell'Ente Patrimoniale.
2. In tale duplice veste, ha la facoltà di intervenire, personalmente o a mezzo di suo delegato, come membro di diritto alle riunioni degli organi deliberativi delle istituzioni e degli organismi operativi dell'Unione, allo scopo di assicurare il coordinamento delle loro attività in vista del raggiungimento dei fini dell'Unione.

Art. 135 - Mandato a pieno tempo e residenza

1. Il Presidente non può esercitare altro incarico retribuito e, se pastore, sospende il suo ministero per la durata del suo mandato.
2. Egli ha obbligo di risiedere nel comune ove hanno sede gli uffici dell'Unione.

Art. 136 - Deleghe

1. Il Presidente può delegare al Vicepresidente una parte delle sue funzioni o determinati atti del suo ufficio.
2. La delega al Vicepresidente può anche essere permanente e comprendere categorie di atti o settori di funzioni: in tal caso, così la delega come la sua eventuale revoca, devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo.

3. In singoli atti il Presidente può farsi rappresentare, con mandato speciale, da membri del Comitato Esecutivo, da pastori o da operatori diaconali.

Art. 137 - Collaborazione degli uffici

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Presidente si avvale della collaborazione degli uffici dell'Unione, che egli organizza secondo le direttive del Comitato Esecutivo, coordinandone e sorvegliandone le attività.

Art. 138 - Trattamento economico del Presidente

1. Il Presidente, iscritto nel Ruolo dei ministri dell'Unione, conserva il trattamento economico spettantegli in ragione della sua qualifica ed inoltre riceve un'indennità di funzione nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo.

2. Egli ha altresì diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico nonché al rimborso delle spese di trasloco e di insediamento che abbia dovuto sostenere per adempiere all'obbligo di residenza e per ritornare, una volta cessato l'incarico, alla sede precedente o ad altra sede.

3. Le spese di trasloco e di insediamento sono a carico dell'Unione; quelle per il ritorno sono: per i pastori a carico della Chiesa di destinazione; per gli operatori diaconali, a carico dell'ente di destinazione; per gli emeriti, a carico dell'Unione.

4. Il Presidente non iscritto nel Ruolo dei ministri dell'Unione riceve il trattamento economico spettante ad un operatore diaconale, l'indennità di funzione e il rimborso delle spese di cui al secondo comma.

5. In ogni caso il Presidente ha diritto all'alloggio di servizio, compresi gli oneri condominiali e di riscaldamento.

Art. 139 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente collabora con il Presidente ogni qualvolta ne è richiesto e lo sostituisce nei casi previsti dall'art. 16 del Patto costitutivo.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni vicarie, il Vicepresidente assume i medesimi obblighi, facoltà e responsabilità del Presidente.

3. Ove egli sia investito di compiti che in concreto richiedano la sua permanenza o costante reperibilità in un medesimo luogo per tutta la durata dell'incarico o per un tempo ragionevolmente lungo, il Comitato Esecutivo può fissare per il Vicepresidente l'obbligo di residenza.

Art. 140 - Trattamento economico del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, per il periodo in cui esercita a tempo pieno le funzioni sostitutive, ha diritto al trattamento economico previsto dall'art. 138 primo, secondo e terzo comma.

2. Se ha l'obbligo di residenza, gli spetta altresì, per il periodo in cui dura tale obbligo, l'alloggio di servizio.

3. Se il Vicepresidente non iscritto nel Ruolo dei ministri dell'Unione esercita le funzioni sostitutive a tempo parziale, riceve il trattamento economico di un operatore diaconale a tempo parziale.

SEZIONE 4 - Collegio dei Revisori

Art. 141 - Coordinamento dell'attività del Collegio

1. I Revisori predispongono in seduta collegiale un programma di massima delle loro attività, che poi aggiornano secondo le occorrenze. In tale programma essi ripartiscono fra loro i compiti e fissano le direttive per l'ordinato svolgimento delle ispezioni e dei controlli.

2. Il presidente del Collegio vigila sull'attuazione del programma e, per quanto non è in esso previsto, dà le opportune disposizioni intese al coordinamento dell'opera dei singoli Revisori.

Art. 142 - Esercizio delle attribuzioni

1. In attuazione del programma, di cui all'articolo precedente, i Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo amministrativo e contabile. A tal fine, essi hanno libero accesso agli uffici dell'Unione, dell'Ente Patrimoniale, degli altri enti, delle istituzioni e degli organismi operativi dell'Unione e possono prendere visione di qualsiasi registro, documento o scrittura contabile in possesso di tali uffici.
2. Il Presidente, il Vicepresidente, gli organi direttivi delle istituzioni e degli organismi operativi dell'Unione nonché le persone preposte ai rispettivi uffici sono tenuti ad agevolare l'opera dei Revisori, fornendo a loro richiesta le notizie e i chiarimenti atti alla migliore comprensione dei fatti soggetti a controllo.
3. I Revisori, dal canto loro, hanno l'obbligo della riservatezza e devono evitare, per quanto possibile, di arrecare intralci al normale svolgimento dell'attività degli uffici.

Art. 143 - Riunioni collegiali

1. I Revisori si riuniscono collegialmente quando il presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesto da almeno tre membri del Collegio.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza con voto palese; non sono ammesse le astensioni.

Art. 144 - Osservazioni

1. Le osservazioni relative ai bilanci e quelle altre che, in seguito ad ispezione, i Revisori ritengano di rivolgere all'Unione, all'ente Patrimoniale, agli altri enti, alle istituzioni e agli organismi operativi sono approvate in seduta collegiale.
2. Non possono essere incluse nella relazione finale quelle osservazioni che siano state accettate e applicate dall'organo cui sono state rivolte.

Art. 145 - Relazione all'Assemblea Generale

1. La relazione, che i revisori sono tenuti a presentare all'Assemblea Generale a norma dell'art. 18 lett. f) del Patto costitutivo, è approvata in seduta collegiale.
2. Il Revisore dissenziente ha facoltà di far risultare nella relazione, in forma succinta, i motivi del proprio dissenso.

Art. 146 - Verbali

1. I Revisori redigono verbale delle loro riunioni collegiali e delle ispezioni e dei controlli compiuti, anche individualmente.
2. Copia del verbale d'ispezione è consegnata all'ente, istituzione o organismo operativo ispezionato.
3. I verbali sono custoditi dal presidente e, allo scadere del mandato del Collegio, depositati nell'archivio dell'Unione.

Art. 147 - Rimborso delle spese

1. I Revisori hanno diritto al rimborso delle spese vive per l'adempimento dell'incarico, oltre a una diaria, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo, per le spese non documentabili.
2. Le spese sono a carico dell'ente, istituzione o organismo operativo, cui si riferiscono le ispezioni e i controlli per i quali sono state sostenute.

SEZIONE 5 - Collegio degli Anziani

Paragrafo 1 - Procedimento per la composizione delle controversie

Art. 148 - Istanza della parte

1. Ciascuna delle parti, tra le quali insorga una controversia di cui all'art. 20 del Patto costitutivo, può sottoporre la composizione al Collegio degli Anziani, presentando o inviando al presidente del

Collegio una istanza contenente l'esposizione, chiara e succinta, dei fatti che hanno dato origine alla controversia, della materia del contendere e delle ragioni che si adducono.

2. La parte che presenta l'istanza è tenuta a trasmetterne copia alle altre parti interessate.

Art. 149 - Controversie

1. Per controversie, di cui all'art. 20 del Patto costitutivo, si intende non ogni dissenso o contrasto che insorga all'interno di organi deliberanti o amministrativi, ma quei conflitti in cui si ritengono lesi interessi rilevanti, anche di ordine morale, di membri, organi, enti e persone dell'Unione.

In tale definizione vanno compresi i conflitti di competenza che possono insorgere tra membri, organi ed enti dell'Unione.

2. Le deliberazioni e le nomine possono essere impugnate soltanto per motivi di legittimità e per eccesso di potere. Non sono impugnabili le deliberazioni e le nomine dell'Assemblea Generale, salvo che, per quanto riguarda le nomine, sopravvengano ragioni di incompatibilità.

Art. 150 - Nomina di un relatore e convocazione delle parti

Ricevuta l'istanza, il presidente provvede senza indugio alla nomina di un relatore in seno al Collegio, ove non ritenga di svolgere egli stesso la relazione, ed alla convocazione delle parti interessate, fissando data e luogo della comparizione.

Art. 151 - Tentativo di composizione e discussione

1. Le parti interessate possono farsi assistere davanti al Collegio da un pastore o da altri, che sia membro di una delle Chiese aventi parte nell'Unione, purché in quel momento non sia soggetto a sanzione disciplinare.

2. La discussione è moderata dal presidente, il quale fissa alle parti l'ordine e il tempo degli interventi. Ciascun componente del Collegio può chiedere alle parti i chiarimenti che ritiene necessari.

3. Le parti hanno facoltà di produrre documenti e di chiedere l'audizione di persone che siano a conoscenza di fatti rilevanti ai fini della controversia.

4. È obbligatorio per il Collegio, non appena ne rilevi l'opportunità, di incoraggiare le parti a trovare una sistemazione riconciliatoria.

Art. 152 - Raccomandazione

1. Se il tentativo di riconciliazione ha esito negativo, il Collegio:

a) se ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi di giudizio, emette la sua raccomandazione;

b) in mancanza, dà le disposizioni per gli accertamenti che ritiene necessari, delegando all'uopo il relatore o altro membro del Collegio, assegnandogli un termine per l'espletamento e fissando una data di convocazione per la pronuncia della raccomandazione.

2. Il Collegio adotta le sue decisioni, fuori della presenza delle parti e di altri estranei.

3. Il Collegio può validamente emettere le sue pronunce quando ci sia stata una continuità di presenza a tutte le riunioni collegiali dedicate al caso di almeno tre dei suoi componenti.

4. Le decisioni sui singoli punti di discussione, nell'ordine che il Presidente stabilisce, sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti; non è ammessa l'astensione dal voto.

Art. 153 - Astensione e rikusazione

1. Il componente del Collegio degli Anziani, che abbia interesse anche indiretto, nella controversia, è tenuto ad astenersi dal partecipare alle riunioni.

2. In caso di mancata astensione, ciascuna delle parti può ricusarlo: sulla rikusazione decidono gli altri componenti del Collegio.

Art. 154 - Verbali

Delle riunioni del Collegio e delle operazioni dell'Anziano delegato agli accertamenti, si redige il verbale che è sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Art. 155 - Provvedimenti

1. Il provvedimento del Collegio, motivato nelle ragioni di fatto e nelle valutazioni che sorreggono la raccomandazione, deve contenere le disposizioni per la composizione delle controversie e i termini entro cui le parti devono conformarsi alla decisione.
2. Esso è sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla decisione ed è redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno che viene conservato con i verbali e gli atti nell'archivio dell'Unione.
3. Il presidente del Collegio cura l'invio a ciascuna parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Qualora il Collegio nella sua verifica non convalidi la riconciliazione in quanto accerti che la raccomandazione non è stata rispettata dalle parti in causa, il Collegio procede direttamente all'erogazione della sanzione disciplinare.
5. Il provvedimento contiene anche l'attribuzione delle spese del procedimento alle parti in causa.

Paragrafo 2 - Procedimento disciplinare

Art. 156 - Inizio del procedimento

1. Le doglianze, che possono dare luogo ad una misura disciplinare nei confronti dei soggetti indicati all'art. 21 del Patto costitutivo, sono presentate al Comitato Esecutivo o, qualora riguardino componenti del Comitato stesso, al Collegio dei Revisori.
2. Il Comitato Esecutivo, o il Collegio dei Revisori, esamina le doglianze e sentito l'interessato, qualora ritenga ad una valutazione sommaria che l'infrazione sussista, rivolge all'interessato una riprensione fraterna per iscritto. In mancanza di ravvedimento, il Comitato Esecutivo, o il Collegio dei Revisori, rimette gli atti al Collegio degli Anziani per l'apertura del procedimento disciplinare, precisando in ordine a quali infrazioni il Collegio è chiamato a pronunciarsi.

Art. 157 - Convocazione dell'interessato

1. Il Presidente del Collegio degli Anziani, subito dopo avere ricevuto gli atti, ne dà notizia all'interessato, cui comunica gli addebiti che gli sono mossi e lo invita a comparire dinanzi al Collegio stesso nella sede e nel giorno che egli fissa.
2. La data della comparizione deve essere tale da consentire all'interessato di prendere visione degli atti e di provvedere alla difesa.
3. Il Presidente, ove non ritenga di svolgere egli stesso la relazione, provvede alla nomina di un relatore in seno al Collegio.

Art. 158 - Procedimenti

1. L'interessato può farsi assistere dinanzi al Collegio da un pastore o da altri, che sia membro di una delle Chiese aventi parte nell'Unione.
2. La discussione è moderata dal presidente che stabilisce la durata degli interventi.
3. Ciascun componente del Consiglio può chiedere i chiarimenti che ritiene necessari.
4. L'interessato ha facoltà di produrre documenti e di chiedere l'audizione di persone che siano a conoscenza dei fatti addotti a discolora.

Art. 159 - Accertamenti

1. Ove il Collegio lo ritenga, può procedere anche d'ufficio all'accertamento dei fatti mediante l'acquisizione dei documenti, l'assunzione di informazioni e l'audizione di persone che si reputano a conoscenza dei fatti. All'uopo il Collegio delega uno dei suoi componenti, ponendogli un termine per l'espletamento.

2. È in facoltà del Collegio, ove la natura degli addebiti lo renda opportuno, di chiedere il parere sui comportamenti previsti dall'art. 32 o su dottrine teologiche al Collegio Pastorale o al Dipartimento di Teologia.

3. Qualora nel corso della discussione o dell'istruzione emergano nuovi fatti suscettibili di sanzioni disciplinari nei confronti dell'interessato, il Collegio procede anche in ordine a tali fatti, dandone comunicazione all'interessato stesso e mettendolo in condizione di difendersi.

Art. 160 - Decisione

1. Esaurita l'istruzione, il presidente convoca nuovamente l'interessato per la discussione finale. Al termine di questa, il Collegio all'infuori della presenza dell'interessato o di altri estranei, adotta le sue decisioni.

2. Le decisioni di voto sulle singole questioni, che il Collegio è chiamato a risolvere, avvengono nell'ordine stabilito dal presidente.

3. Non può procedersi ad irrogazione di sanzioni senza il voto in tal senso di almeno tre dei cinque componenti il Collegio.

Art. 161 - Verbali

Delle riunioni del Collegio e delle operazioni dell'Anziano delegato agli accertamenti si redige verbale, che è sottoscritto da tutti gli intervenuti. In caso di rifiuto della sottoscrizione se ne fa menzione nel processo verbale.

Art. 162 - Provvedimenti

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere emessa se il Collegio degli Anziani non è convinto, con la maggioranza di cui all'art. 160 ultimo comma, della certezza dei fatti addebitati e della loro rilevanza ai fini della sanzione.

2. Anche in caso di dubbio, il Collegio emette pronuncia di assoluzione.

3. Quando si convince che l'interessato è incorso nelle violazioni addebitategli, il Collegio determina la sanzione da infliggere a seconda della natura e della gravità dei fatti.

4. In ogni caso, il Collegio deve indicare i motivi di fatto e le valutazioni che sorreggono la decisione.

5. Il provvedimento contiene anche l'attribuzione delle spese del procedimento alle parti in causa.

Art. 163 - Sanzioni

1. Al pastore e all'operatore diaconale sono applicabili le sanzioni previste dagli art. 45 e 58.

2. Ove il pastore o l'operatore diaconale sia anche componente del Comitato Esecutivo o responsabile di istituzione e organismo operativo, possono essere, in casi di particolare gravità, adottati i aggiunta anche provvedimenti di sospensione o di destituzione dall'incarico.

3. I componenti del Comitato Esecutivo e i responsabili di istituzioni ed organismo operativo dell'Unione sono passibili, a seconda della natura e della gravità dell'infrazione, di:

a) censura;

b) sospensione dall'incarico per un massimo di sei mesi;

c) destituzione dall'incarico;

d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

e) esclusione definitiva da qualsiasi incarico nell'Unione.

4. Qualora il componente del Comitato Esecutivo o il responsabile di istituzione o organismo operativo sia pastore o operatore diaconale, tenute presenti la particolare situazione e la gravità delle infrazioni, possono essere irrogate in aggiunta anche le sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

5. Le persone che non hanno incarichi nell'Unione, sottoposte a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 21/PC, a seconda della gravità del comportamento, possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- c) esclusione definitiva da qualsiasi incarico nell'Unione.

6. La Chiesa oggetto di provvedimento disciplinare, a seconda della gravità della violazione, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dei doveri dell'Unione nei suoi confronti, di cui all'art. 7, primo e secondo comma, e 191 del presente Regolamento;
- b) esclusione dall'Unione.

Art. 164 - Comunicazione del provvedimento

1. Il provvedimento del Collegio, sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla decisione, è notificato all'interessato a cura del presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il presidente provvede altresì a comunicare il provvedimento al Comitato Esecutivo perché lo depositi, insieme al verbale ed agli atti nell'archivio dell'Unione.

3. Il Collegio degli Anziani pubblica ogni anno i provvedimenti emessi.

Paragrafo 3 - Appello in materia disciplinare

Art. 165 - Proposizione dell'appello

1. Avverso i soli provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari, gli interessati hanno facoltà di proporre appello nel termine di giorni trenta dalla data della notificazione.

2. L'appello, contenete gli specifici motivi di doglianza, si propone con lettera raccomandata diretta al presidente della commissione di appello.

Art. 166 - Commissione di appello

1. La commissione di appello è composta dal Presidente dell'Unione che la presiede, dal presidente del Collegio Pastorale e dal presidente del Collegio dei Revisori.

2. Qualora uno dei tre sia l'appellante egli è sostituito da colui che nel relativo organismo esercita le funzioni vicarie.

Art. 167 - Sospensione dell'esecuzione

L'appello sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 168 - Procedimento di appello

1. Ricevuta l'istanza d'appello, il presidente nomina in seno alla commissione un relatore ove non ritenga di svolgere egli stesso la relazione.

2. Con lo stesso provvedimento il presidente convoca la commissione fissando il giorno ed il luogo della comparizione dell'appellante perché precisi le sue doglianze e ne illustri i motivi.

3. Al procedimento di appello, per quanto di ragione, si applicano le disposizioni degli artt. 158, 159, 160 e 161.

4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Art. 169 - La decisione

1. Con la sua decisione la commissione può assolvere, in accoglimento totale o parziale dell'appello, l'appellante ovvero attenuare il provvedimento disciplinare.

2. Qualora ritenga di respingere l'appello la commissione conferma il provvedimento impugnato. In nessun caso la commissione può aggravare la sanzione.

3. Il provvedimento deve contenere l'esposizione dei motivi che sorreggono la decisione.

4. Il provvedimento contiene anche l'attribuzione delle spese del procedimento alle parti in causa.

Art. 170 - Comunicazione del provvedimento

Il provvedimento è notificato e reso pubblico nei termini dell'art. 164 in quanto applicabile.

Paragrafo 4 - Esecuzione del provvedimento disciplinare

Art. 171 - Esecuzione del provvedimento

Una volta decorso il termine di cui all'art. 165 senza che sia stato proposto appello, ovvero una volta intervenuta la decisione della Commissione di appello, il Comitato Esecutivo con una sua delibera prende atto del dispositivo senza le motivazioni della sanzione erogata dal Collegio degli Anziani o dalla Commissione di appello e delibera i provvedimenti consequenziali, curandone la loro effettiva applicazione.

Paragrafo 4bis - Riservatezza

Art. 171bis - Riservatezza

1. Il procedimento e gli atti del Collegio degli Anziani e della Commissione di appello sono riservati e sono consultabili soltanto dagli organi dell'Unione competenti in materia disciplinare.
2. L'obbligo alla riservatezza si estende anche ai componenti il Collegio degli Anziani e la Commissione di appello.

Paragrafo 5 - Rimborsi

Art. 172 - Rimborso spese

I membri del Collegio degli Anziani hanno diritto solo al rimborso delle spese vive che sostengono per l'espletamento del loro incarico, oltre a una diaria, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo, per le spese non documentabili.

CAPO 2° - GLI UFFICI DELL'UNIONE

Art. 173 - Organizzazione

Gli uffici dell'Unione sono organizzati dal Presidente dell'Unione secondo le direttive del Comitato Esecutivo. Il Presidente ne dirige, coordina e sorveglia l'attività.

Art. 174 - Mansioni

Gli uffici dell'Unione sono organizzati in: servizio di segreteria, servizio amministrativo, servizio tecnico.

A. - Servizio di segreteria

Il servizio di segreteria:

- a) collabora con il Presidente nella corrispondenza eseguendo le relative delibere del Comitato Esecutivo e del Comitato dell'Ente Patrimoniale;
- b) assiste il Comitato nella redazione dei verbali;
- c) cura le tenuta degli appositi elenchi dei ministri e degli archivi;
- d) dispone l'organizzazione delle assemblee dell'Unione, in esecuzione delle relative delibere del Comitato Esecutivo;

B. - Servizio amministrativo

Il Servizio amministrativo:

- a) esegue le politiche gestionali, economiche e finanziarie deliberate dal Comitato Esecutivo o dal Comitato dell'Ente Patrimoniale, ad eccezione di quelle economiche relativi al patrimonio dell'Ente Patrimoniale;

- b) esegue il complesso delle attività miranti alla rappresentazione contabile delle gestioni economica e finanziaria dell'Unione e dell'Ente Patrimoniale attraverso gli strumenti e le modalità previste dal presente Regolamento, con particolare riferimento al coordinamento fra Unione, Ente Patrimoniale, istituzioni ed organismi operativi;
- c) pone in essere gli strumenti tecnico-gestionali idonei per la promozione, lo svolgimento e il superamento di politiche economiche e finanziarie, nonché gli strumenti tecnico-contabili idonei per il controllo interno della gestione;
- d) predispone eventuali progetti da sottoporre al Comitato Esecutivo o al Comitato dell'Ente Patrimoniale per potenziare le risorse finanziarie dell'Unione e dell'Ente Patrimoniale;
- e) cura gli assetti giuridico-tributari delle Istituzioni, fornendo appositi pareri al Comitato Esecutivo o al Comitato dell'Ente Patrimoniale;
- f) assiste con i suoi pareri il Comitato Esecutivo e il Comitato dell'Ente Patrimoniale in tutte le operazioni di carattere finanziario e patrimoniale.

C. - Servizio tecnico

Il servizio tecnico:

- a) assiste il Comitato dell'Ente Patrimoniale nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente Patrimoniale;
- b) assiste con i suoi pareri il Comitato Esecutivo e il Comitato dell'Ente Patrimoniale in tutte le operazioni di carattere patrimoniale;
- c) collabora con il Presidente in tutte le operazioni (di compravendita, locazione o altro) concernenti i beni dell'Unione o dell'Ente Patrimoniale, in esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo e del Comitato dell'Ente Patrimoniale;
- d) cura l'inventario dei beni posseduti, a qualsiasi titolo, dall'Unione o dall'Ente Patrimoniale e lo aggiorna costantemente;
- e) verifica periodicamente lo stato di conservazione dei beni e ne riferisce al Comitato Esecutivo o al Comitato dell'Ente Patrimoniale;
- f) predispone eventuali progetti da sottoporre al Comitato Esecutivo e al Comitato dell'Ente Patrimoniale per dotare le Chiese, istituzioni e organismi operativi dei beni immobili necessari per l'esercizio delle loro finalità.

Altri servizi possono essere istituiti secondo le direttive del Comitato Esecutivo.

Le persone addette agli uffici possono essere contemporaneamente adibite, secondo le occorrenze, a più servizi.

Art. 175 - Commissioni

1. Le commissioni di studio, che l'Assemblea e il Comitato Esecutivo istituiscono a norma dell'art. 8 lett. o) e 12 lett. q) del Patto costitutivo, formulano collegialmente il loro parere sui quesiti proposti e riferiscono, a mezzo del loro coordinatore o di altro membro all'uopo designato, sui risultati del loro studio.
2. L'opera delle commissioni non dà diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese vive sostenute da ciascun commissario per l'espletamento dell'incarico.

Art. 176 - Esperti

Il Comitato Esecutivo, il Comitato dell'Ente Patrimoniale e il Presidente dell'Unione possono avvalersi, ove sia necessario, dell'opera di esperti per essere assistiti o consigliati in questioni di carattere amministrativo, giuridico, tributario, tecnico.

CAPO 3 – COMMISSIONE ORDINAMENTO

Art. 176 bis - Commissione ordinamento

La Commissione ordinamento è un organo consultivo di carattere tecnico, competente per l'Ordinamento dell'Unione.

Art. 176 ter - Composizione e riunioni

1. La Commissione ordinamento è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, e presieduta da un coordinatore, tutti nominati dal Comitato Esecutivo nella sua prima seduta operativa.
2. Si riunisce su convocazione del suo coordinatore, d'intesa con il Presidente dell'UCEBI che viene informato regolarmente dei suoi lavori.

Art. 176 quater – Compiti

La Commissione:

- a) esprime parere obbligatorio ma non vincolante per ogni proposta di modifica di cui agli artt. 12, lettera p) e 29 del Patto Costitutivo;
- b) assiste il Comitato Esecutivo nelle proposte di modifica e nella predisposizione della relazione di accompagnamento;
- c) cura la redazione e l'aggiornamento dell'Ordinamento dell'Unione, nonché l'edizione a stampa su mandato del Comitato Esecutivo;
- d) presta consulenza sull'Ordinamento agli organi dell'Unione, alle Chiese, alle Associazioni, agli Organismi operativi e autonomi, alle Istituzioni.

Art. 176 quinquies – Iniziative della Commissione

La Commissione:

- a) segnala al Comitato Esecutivo possibili carenze dell'Ordinamento e la necessità di nuova regolamentazione;
- b) studia eventuali riflessi sulle norme dell'Ordinamento della legislazione statale;
- c) studia eventuali problemi che possono insorgere all'interno dell'Ordinamento dell'UCEBI, proponendo le soluzioni più adeguate.

Art. 176 sexties – Rimborsi

I membri della Commissione non hanno diritto a compensi, salvo al rimborso delle spese vive sostenute da ciascun commissario per l'espletamento del lavoro e alla diaria, determinata dal Comitato Esecutivo, relativa a spese non documentabili, per chi opera fuori dalla propria città di residenza.

CAPO 4 – RAPPRESENTANZE E DELEGAZIONI

Art. 176 septies – Nomina

1. Le rappresentanze e le delegazioni dell'Unione sono nominate dal Comitato Esecutivo ed a esso rispondono del loro operato, fornendo una relazione scritta.
2. Se in tali rappresentanze e delegazioni non fosse presente un membro del Comitato Esecutivo, la relazione sarà a cura del relatore designato.
3. Nella delibera di nomina, il Comitato Esecutivo fissa altresì, se lo ritiene opportuno, le modalità cui gli incaricati dovranno attenersi nell'espletamento del loro incarico.

Art. 176 opties – Delegazione per l'Assemblea della FCEI

1. La delegazione dell'UCEBI all'Assemblea della FCEI è nominata dal Comitato Esecutivo sulla base delle designazioni fatte dalle Associazioni regionali, di cui agli artt. 12 e 12 ter.
2. Il numero delle designazioni spettanti a ciascuna Associazione è indicato dal Comitato Esecutivo sulla base della consistenza numerica dei membri effettivi.

3. Il Comitato riserva per sé la nomina di una quota pari al 30% dell'intera delegazione e provvede pure a nominare i componenti non designati dalle Associazioni per esplicita rinuncia delle stesse o per sopravvenuto impedimento di persone designate.

Art. 176 nonies – Diritti e doveri della delegazione all'Assemblea della FCEI

1. I rappresentanti all'Assemblea della FCEI, nominati secondo i criteri del precedente articolo, costituiscono la delegazione dell'Unione, con tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto della FCEI stessa, e sono impegnati ad esercitare tali diritti e doveri lungo le linee decise dall'Assemblea Generale. 2. In caso di delibera che impegni economicamente l'Unione, la delegazione si attiene al contenuto della delega del Comitato Esecutivo.

Art. 176 decies – Rimborso spese

1. Coloro che sono nominati a rappresentare l'Unione hanno diritto al rimborso da parte dell'Unione stessa alle spese vive sostenute, oltre a una diaria, stabilita di volta in volta dal Comitato Esecutivo, per le spese non documentate, se si opera fuori dal luogo di residenza. 2. Per quanto riguarda la partecipazione all'Assemblea della FCEI, coloro che sono nominati all'incarico hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute, senza alcuna diaria, da parte dell'Associazione che li ha designati, o da parte dell'Unione, in caso di designazione fatta dal Comitato Esecutivo.

TITOLO 4°: DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

CAPO 1 - LE CHIESE

Art. 177 - Costituzione in Ente

1. L'Unione, in armonia con la tradizione ecclesiologica battista, favorisce l'estensione dell'autonomia delle Chiese agli aspetti patrimoniali e giuridici. 2. Essa pertanto collabora con le Chiese che vogliono costituirsi, a norma dell'art. 22 del Patto costitutivo, in ente dotato di personalità giuridica (ai fini dell'ordinamento italiano). 3. Il conseguimento della personalità giuridica costituisce un impegno a rendere un più ampio ed efficace servizio nella missione complessiva dell'Unione.

Art. 178 - Requisiti

1. Le Chiese che intendono costituirsi in ente dotato di personalità giuridica devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) siano composte da almeno 150 membri effettivi e regolarmente contribuenti;
- b) siano provviste almeno di locali di culto, di locali sussidiari e di un alloggio di servizio per il pastore;
- c) abbiano piena autosufficienza finanziaria e capacità di autogestione, anche in relazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui sono provviste.

2. L'esistenza del requisito di cui alla lettera c) è accertata sulla scorta dei bilanci della Chiesa negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza di cui all'art. 180.

Art. 179 - Deliberazione dell'Assemblea della Chiesa

1. La volontà della Chiesa di costituirsi in ente ecclesiastico deve risultare da una deliberazione della sua Assemblea, approvata dalla maggioranza di almeno due terzi dei membri. 2. L'Assemblea approva altresì, a maggioranza semplice, lo statuto dell'ente contenente: la denominazione dell'ente, l'indicazione degli scopi e della sede, le norme relative alla rappresentanza e all'amministrazione dell'ente, quelle relative alla composizione e all'elezione dell'organo rappresentativo, le modalità per la modifica dello statuto, le cause di scioglimento dell'ente e la destinazione del residuo patrimonio, una volta estinte le passività.

Art. 180 - Istanza per la costituzione dell'ente

1. L'istanza per la costituzione dell'ente è rappresentata dal consiglio di Chiesa al Comitato Esecutivo e deve essere corredata dalla deliberazione dell'assemblea della Chiesa, dallo statuto relativo, dai bilanci della Chiesa degli ultimi cinque anni e dagli altri documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 178.
2. Con la presentazione dell'istanza, la Chiesa si impegna nel senso indicato dall'art. 177 ultimo capoverso.

Art. 181 - Parere del Comitato Esecutivo

1. Ricevuta l'istanza, il Comitato Esecutivo verifica l'esistenza dei requisiti richiesti e formula le sue osservazioni.
2. Queste sono comunicate, per conoscenza, alla Chiesa interessata, la quale, in caso di parere negativo, ha facoltà di replicare e di presentare ulteriori documenti.
3. Il Comitato Esecutivo sottopone l'istanza alla prima Assemblea Generale dell'Unione con il suo parere definitivo e con tutta la documentazione ricevuta.

Art. 182 - Approvazione da parte dell'Assemblea Generale dell'Unione

1. All'Assemblea Generale, che deve discutere e approvare l'istanza, deve essere inviato il consiglio della Chiesa interessata perché possa dare illustrazioni e chiarimenti.
2. L'Assemblea provvede con motivata deliberazione, assunta con la maggioranza prevista dall'art. 22 del Patto Costitutivo.
3. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea decide anche, su proposta del Comitato dell'Ente Patrimoniale, sui beni che lo stesso deve assegnare alla Chiesa in uso trentennale.
4. Tale assegnazione perde ogni efficacia se la Chiesa cessa di essere membro dell'Unione.
5. Una volta che la costituzione della Chiesa in Ente sia stata approvata dall'Assemblea Generale, il Presidente dell'UCEBI presenta alla competente autorità governativa domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente, allegando alla domanda stessa, a norma dell'art. 11.1 dell'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UCEBI, la delibera motivata dell'Assemblea Generale unitamente allo Statuto della Chiesa.

Art. 183 - Gestione del patrimonio e revisione

1. La Chiesa eretta in ente provvede alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio posseduto e può avvalersi dei servizi e della collaborazione che l'Unione è in grado di offrire.
2. La revisione contabile e patrimoniale è effettuata dai Revisori dell'Unione.

Art. 184 - Scioglimento ed estinzione dell'ente

L'ente si estingue, oltre che per le cause previste dal suo statuto, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) il numero dei membri della Chiesa sia sceso al di sotto di 100;
- b) abbia perduto il godimento del locale di culto o dell'appartamento di servizio per il pastore e non sia in grado di procurarne altri;
- c) siano venute meno, per la durata di due anni, le entrate finanziarie sufficienti a provvedere alle esigenze, di cui all'art. 178 lettera c).

Art. 185 - Dichiarazione di estinzione

1. L'assemblea della Chiesa interessata, allorché constata l'esistenza di una causa di estinzione, dichiara lo scioglimento dell'ente e nomina uno o più liquidatori.

2. Se l'assemblea suddetta non provvede, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale dell'Unione, su segnalazione del Comitato Esecutivo o del Collegio dei Revisori o di qualunque interessato.

Art. 186 - Liquidazione

1. I liquidatori sono tenuti ad osservare le disposizioni dello statuto dell'ente.
2. Essi rendono conto del loro operato all'assemblea della Chiesa.
3. I beni che residuano dopo il soddisfacimento delle passività sono devoluti, se lo statuto dell'ente non dispone diversamente, all'Ente Patrimoniale dell'Unione.

Art. 186 bis - Deroghe

1. Ai fini della costituzione in Ente può prescindersi, in via transitoria, dal requisito di cui alla lettera a) dell'art. 178, nei confronti di Chiese che, avendo ricevuto in dotazione proprietà immobiliari, abbiano chiesto ai competenti organi statali il riconoscimento della personalità giuridica prima dell'entrata in vigore della legge 12 aprile 1995 n. 116.
2. Nei confronti delle Chiese medesime, che siano state costituite in ente, il numero minimo di membri di Chiesa, in deroga all'art. 184, lettera a), è fissato in settanta.

CAPO 2° - L'ENTE PATRIMONIALE

SEZIONE 1 - Funzioni dell'Ente

Art. 187 - Assegnazione di beni immobili alle Chiese

1. L'Ente Patrimoniale, in adempimento ai suoi fini istituzionali, è tenuto, nei limiti delle sue possibilità economiche e delle disponibilità patrimoniali, a dotare ciascuna Chiesa membro dell'Unione di idonei locali per l'esercizio del culto e per attività sussidiarie, sempreché la Chiesa non ne sia già fornita e non abbia mezzi sufficienti a procurarseli.
2. A tal fine l'Ente Patrimoniale assegna in uso alla Chiesa locali di sua proprietà o di cui a qualsiasi altro titolo abbia il godimento, o, in mancanza, collabora con la Chiesa per prenderli in locazione.

Art. 188 - Modalità per assegnazione in uso

1. Con la delibera che approva l'assegnazione, il Comitato dell'Ente Patrimoniale determina l'uso cui ciascun bene è destinato, gli oneri inerenti l'assegnazione, le prescrizioni relative alla manutenzione ordinaria, e le cause di cessazione dell'assegnazione.
2. L'assegnazione, in ogni caso, decade se la Chiesa cessa di essere membro dell'Unione.
3. L'assegnazione è a tempo indeterminato; ma ove particolari ragioni lo consiglino, può essere fissato in termini di durata.
4. I beni destinati all'esercizio del culto, i locali di pertinenza, compreso l'alloggio di servizio del ministro e quelli utilizzati da responsabili di Organi dell'Unione sono dati in uso gratuito. Per i beni aventi altra destinazione il Comitato ha facoltà di esigere un contributo, determinato in ragione, oltreché del valore dei beni, delle condizioni economiche della Chiesa assegnataria.

Art. 189 - Verbale di consegna

Della consegna dei beni alla Chiesa assegnataria come della eventuale riconsegna si redige verbale, in cui vengono indicate le condizioni dell'affidamento e gli oneri a essa inerenti, fissati dal Comitato nella delibera di cui all'art. 188.

Art. 190 - Assegnazione alle istituzioni dell'Unione

Le disposizioni degli articoli 187, 188 e 189 si applicano, per quanto di ragione, anche ai locali e arredi dati in uso alle istituzioni e organismi operativi e autonomi dell'Unione.

Art. 191 - Altri aiuti finanziari alle Chiese, istituzioni e organismi operativi e autonomi

1. Nei limiti delle sue possibilità finanziarie, l'Ente Patrimoniale sovviene alle necessità economiche delle Chiese e fornisce i mezzi atti a favorire la nascita di nuove Chiese e l'apertura di nuovi campi di evangelizzazione e aiuta le istituzioni, organismi operativi e autonomi dell'Unione, che svolgono attività di istruzione, beneficenza, assistenza e propagazione della fede.
2. L'Ente Patrimoniale pone a disposizione delle Chiese, delle istituzioni e degli organismi operativi e autonomi la sua organizzazione e la consulenza dei suoi uffici.

Art. 192 - Piani di intervento

Per rispondere alle esigenze, di cui agli articoli precedenti, il Comitato dell'Ente Patrimoniale predispone piani d'intervento in armonia con le linee programmatiche indicate dall'Assemblea Generale.

Art. 193 - Amministrazione delle istituzioni

1. Nell'espletamento della funzione di amministrazione delle istituzioni elencate nell'allegato "A", di cui all'art. 3 n. 2 del suo statuto, l'Ente Patrimoniale agisce in armonia con le decisioni programmatiche prese dall'Assemblea Generale e dopo aver sentito gli organi direttivi delle stesse.
2. Il Comitato dell'Ente Patrimoniale ha facoltà di delegare l'amministrazione di ciascuna istituzione ai rispettivi organi direttivi, fissando i criteri cui questi devono attenersi e i limiti degli impegni di spesa.
3. Qualora criteri e limiti non vengano rispettati o il Comitato ravvisi violazione degli obblighi ovvero pregiudizi di natura economica, amministrativa, civile o penale, il Comitato stesso ha facoltà di modificare o annullare o impedire comportamenti dei responsabili delle Istituzioni o di ritirare la delega, nei casi ritenuti opportuni, affidandola, se del caso, a un commissario o a una commissione di sua fiducia.
4. Gli organi delegati sono tenuti a rendere conto all'Ente Patrimoniale di tutte le operazioni compiute in virtù della delega e che importano spese.

Art. 193 bis - Rapporti fra l'Ente Patrimoniale e la Chiesa aderente

1. Non si applicano alla Chiesa aderente le norme degli artt. 187seguenti, relative all'assegnazione di beni immobili da parte dell'Ente Patrimoniale.
2. La Chiesa aderente può usufruire, a sua richiesta, della consulenza e dell'assistenza dell'Ente Patrimoniale nella ricerca, nell'acquisizione e nella manutenzione del locale di culto e dei beni sussidiari, concordando i rimborsi.
3. L'Ente Patrimoniale, nei limiti delle sue disponibilità patrimoniali, è autorizzato a concedere alla Chiesa aderente l'uso di propri immobili.
4. E' anche in facoltà dell'Ente Patrimoniale di concedere alla Chiesa aderente il co-uso di locali assegnati ad una Chiesa membro dell'Unione, compatibilmente con le esigenze della Chiesa assegnataria e previo parere favorevole di questa.

SEZIONE 2 - Disposizioni relative al patrimonio dell'Ente

Art. 194 - Inventario dei beni

L'inventario dei beni posseduti a qualunque titolo dall'Ente Patrimoniale precisa, oltreché l'ubicazione e la sommaria descrizione del bene, il titolo del possesso (proprietà, usufrutto, leasing, locazione, ecc.), il costo, rettificato dai relativi fondi di ammortamento, le eventuali rivalutazioni, la data di acquisto, l'attuale destinazione, la Chiesa o istituzione o organismo operativo o autonomo assegnatario, il nome del locatario e la durata della locazione.

Art. 195 - Acquisto e alienazione

1. L'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione ultranovennale di beni immobili, la costituzione di servitù o ipoteche sono deliberate dal Comitato dell'Ente Patrimoniale.

2. La disposizione del comma precedente si applica ai beni mobili soggetti a registrazione o comunque di valore superiore a lire italiane dieci milioni.
3. Per l'acquisto e l'alienazione di altri beni può essere delegato il Presidente o il dirigente del servizio tecnico.

Art. 196 - Acquisto e alienazione di beni destinati a Chiese

1. In caso di acquisto di beni da dare in assegnazione a una Chiesa, questa deve essere preventivamente consultata circa l'idoneità del bene a soddisfarne le esigenze.
2. La preventiva consultazione della Chiesa assegnataria è obbligatoria anche in caso di alienazione di beni dati in uso, a norma degli artt. 187 e 188.
3. In nessun caso il parere della Chiesa interessata è vincolante per l'Ente Patrimoniale.
4. È però necessario il consenso della Chiesa quando le condizioni fissate nella delibera di affidamento impedirebbero l'alienazione.
5. In ogni caso, l'Ente Patrimoniale è tenuto a dotare di altri idonei locali di culto la Chiesa priva dei mezzi sufficienti a procurarseli.

Art. 197 - Acquisto e alienazione di beni destinati a istituzioni e organismi operativi o autonomi

Le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano, per quanto di ragione, alle istituzioni e agli organismi operativi o autonomi dell'Unione.

Art. 198 - Lavori di costruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria dei beni

Le opere di costruzione, di rifacimento, di manutenzione straordinaria dei beni immobili sono deliberate dal Comitato dell'Ente Patrimoniale. Per l'esecuzione è prescelta l'impresa che offre le maggiori garanzie di serietà, capacità ed economicità.

Art. 199 - Manutenzione ordinaria

1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere, secondo le circostanze, affidati a un'impresa o eseguiti in economia sotto la direzione del servizio tecnico.
2. La manutenzione ordinaria dei beni dati in uso a una Chiesa o istituzione o organismo operativo o autonomo è a carico di questi, qualora non sia diversamente stabilito nelle condizioni di assegnazione.
3. Se la Chiesa o istituzione o organismo non provvede, i lavori sono eseguiti a cura dell'Ente Patrimoniale, che ne addebita il costo alla Chiesa o istituzione o organismo assegnatario.

Art. 200 - Verifiche del servizio tecnico

Il servizio tecnico dell'Unione è tenuto a verificare periodicamente lo stato di conservazione dei beni dell'Ente Patrimoniale e a riferirne al Comitato.

Art. 201 - Commissione edilizia

La commissione edilizia è l'organo di consulenza del servizio tecnico; è nominata dal Comitato dell'Ente Patrimoniale, che nella scelta dei componenti tiene conto della dislocazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente medesimo nelle diverse zone d'Italia. Per le opere di cui all'art. 198, il servizio tecnico è tenuto a consultare la commissione edilizia e a informare il Comitato del parere espresso.

SEZIONE 3 - Organi dell'Ente

Art. 202 - Riunioni del Comitato

1. Alle riunioni del Comitato dell'Ente Patrimoniale si applicano le disposizioni degli artt. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133 in quanto compatibili.
2. Il verbale della riunione è redatto dal segretario contabile sotto la responsabilità del Presidente.

Art. 203 - Deleghe del Presidente

1. Il Presidente può delegare al Vice presidente una parte delle sue funzioni o determinati atti del suo ufficio.
2. La delega al Vicepresidente può anche essere permanente e comprendere categorie o settori di funzioni: in tal caso, così la delega come la sua eventuale revoca devono essere autorizzate dal Comitato Esecutivo.
3. In singoli atti, il Presidente può farsi rappresentare, con mandato speciale, da membri del Comitato dell'Ente Patrimoniale, da pastori o da operatori diaconali.

CAPO 3° - LE ISTITUZIONI

Art. 204 - Formazione e scopo

1. In adempimento dei suoi compiti istituzionali e in particolare di quelli indicati nell'art. 1, lett. c) e d) del Patto costitutivo, l'Unione promuove e favorisce la formazione, nel suo ambito, di istituzioni aventi lo scopo di evangelizzazione, di istruzione, di diffusione della cultura evangelica, di beneficenza e di assistenza.
2. La formazione di nuove istituzioni, oltre quelle già esistenti ed elencate nell'Allegato "A" dello statuto dell'Ente Patrimoniale, è approvata dall'Assemblea Generale dell'Unione, su proposta del Comitato Esecutivo.

Art. 205 - Statuto dell'istituzione

1. Ciascuna istituzione è regolata da un proprio statuto, che ne indica i fini, la sede, gli organi responsabili e le modalità di nomina, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento, i mezzi finanziari e i collegamenti con l'Ente Patrimoniale, le procedure di controllo e quant'altro è necessario e opportuno preventivamente regolare.
2. Lo statuto dell'istituzione e le sue successive modificazioni sono approvati dall'Assemblea Generale dell'Unione.

Art. 206 - Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari necessari al funzionamento dell'istituzione sono costituiti dalle contribuzioni delle Chiese, di enti o di privati e dagli eventuali proventi dell'attività che l'istituzione svolge.
2. Ove tali mezzi non siano sufficienti, supplisce l'Ente Patrimoniale, nei limiti delle sue possibilità economiche.
3. L'Ente Patrimoniale è tenuto, in particolare, a fornire all'istituzione, che ne sia sprovvista, l'uso dei locali e l'arredo necessari al suo funzionamento.

Art. 207 - Amministrazione

1. In considerazione degli impegni di cui all'articolo precedente e in adempimento del compito indicato all'art. 3 dello Statuto dell'Ente Patrimoniale, questo assume l'amministrazione patrimoniale ed economica delle istituzioni non dotate di personalità giuridica.
2. L'amministrazione è regolata dall'art. 193.
3. Il Presidente dell'Unione, o un suo delegato, quando interviene alle riunioni degli organi deliberanti delle istituzioni, ha facoltà di veto per le deliberazioni che, a norma dell'art. 24, 4° comma dello Statuto Costitutivo, necessitano dell'approvazione del Comitato Esecutivo o del Comitato dell'Ente Patrimoniale.

Art. 208 - Direzione

Le istituzioni esplicano la loro ordinaria attività sotto la direzione dei propri organi responsabili, secondo le indicazioni del Comitato dell'Ente Patrimoniale, di cui all'art. 193, secondo comma. Esse presentano una relazione annuale sulle linee operative della loro attività al Comitato dell'Ente Patrimoniale.

Art. 209 - Bilanci

1. Ciascuna istituzione priva di personalità giuridica redige annualmente il bilancio consuntivo e quello di previsione, così come definiti dagli artt. 225 e 226 del presente Regolamento, e li trasmette entro il mese di febbraio all'Ente Patrimoniale, nonché al Collegio dei Revisori.
2. L'esame dei bilanci e la loro approvazione da parte del Comitato dell'Ente Patrimoniale devono essere effettuati in tempo utile perché i loro risultati possano essere tenuti presenti nei bilanci, consuntivo e preventivo, dell'Ente Patrimoniale.

Art. 210 - Costituzione in ente dotato di personalità giuridica

1. L'Assemblea Generale dell'Unione, ove ritenga che una istituzione abbia sufficiente capacità di autogoverno e possa più efficacemente operare se dotata di piena autonomia patrimoniale, può deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, che l'istituzione si costituisca come ente dotato di personalità giuridica (ai fini dell'ordinamento italiano).
2. La deliberazione deve essere approvata da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea con voce deliberativa.
3. La medesima Assemblea approva, a maggioranza semplice, lo statuto dell'ente e determina i beni che l'Ente Patrimoniale trasferisce al nuovo ente, una volta che questo abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai fini dell'ordinamento italiano.
4. Sull'idoneità e sufficienza del patrimonio da trasferire l'Assemblea ascolta il parere del Collegio dei Revisori.

Art. 211 - Amministrazione dell'ente dotato di personalità giuridica

1. L'istituzione che abbia conseguito la personalità giuridica provvede in modo del tutto autonomo, attraverso il proprio organo amministrativo, alla gestione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio.
2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea Generale dell'Unione, alla quale rispondono del proprio operato.
3. Per ricevere le osservazioni, l'organo amministrativo trasmette al Comitato dell'Ente Patrimoniale un mese prima della loro approvazione i bilanci consuntivo e preventivo.
4. La revisione è effettuata dal Collegio dei Revisori dell'Unione.

Art. 212 - Scioglimento e liquidazione dell'ente

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, l'ente giuridico si scioglie qualora l'Assemblea Generale dell'Unione, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri con voce deliberativa, ritenga che l'istituzione abbia esaurito il suo scopo o non possa più efficacemente adempierlo ovvero che siano venute a mancare le ragioni o le risorse che consentivano l'autogoverno.
2. Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori.
3. I beni che residuano dopo il soddisfacimento di tutte le passività dell'ente sono devoluti all'Ente Patrimoniale o a quell'altro ente dell'Unione che l'Assemblea indica.

Art. 213 - Relazioni all'Assemblea Generale dell'Unione

1. Il Comitato dell'Ente Patrimoniale presenta all'Assemblea Generale dell'UCEBI una relazione sull'operato, sui risultati conseguiti, sulla situazione economica e finanziaria, sui programmi e le prospettive dell'azione futura di ciascuna Istituzione.
2. Tale relazione deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori entro il termine fissato a norma dell'art. 94, lettera d) del presente Regolamento.

TITOLO 5°: DEGLI ORGANISMI OPERATIVI E AUTONOMI

CAPO 1 - ORGANISMI OPERATIVI

CAPO 1 - ORGANISMI OPERATIVI

Art. 214 - Organismi operativi

1. In determinati settori di attività l'Unione agisce a mezzo di organismi operativi, che prendono il nome di Dipartimenti e attualmente sono:

- a) il Dipartimento di Teologia;
- b) il Dipartimento di Evangelizzazione;
- c) il Dipartimento Chiese internazionali.

2. L'Assemblea Generale dell'Unione può istituire, su proposta del Comitato Esecutivo, altri Dipartimenti, fissando il relativo settore di attività e le specifiche finalità da perseguire.

Art. 215 - Dipartimento di Teologia

Il Dipartimento di Teologia, d'intesa con il Comitato Esecutivo:

- a) cura la preparazione teologica e pastorale degli studenti in teologia e degli altri ministeri previsti dall'UCEBI, svolge funzioni di collegamento con le relative istituzioni formative e ne gestisce i rapporti;
- b) cura la preparazione biblica e teologica dei predicatori locali, monitori di scuola domenicale e dei diversi ministeri locali per i quali è prevista una particolare preparazione;
- c) cura l'aggiornamento periodico dei vari ministeri presenti nell'UCEBI e nelle Chiese locali, con particolare attenzione a tematiche relative all'identità e al mondo battista;
- d) organizza convegni e incontri di studio, fornisce alle Chiese testi liturgici, documentazione, materiale e strumenti per animare e sviluppare nelle comunità locali il dibattito teologico e la consapevolezza della fede cristiana;
- e) incoraggia la conservazione e lo studio delle memorie storiche delle chiese e dell'UCEBI al fine di arricchire l'Archivio Storico;
- f) esprime pareri quando richiesto dalla normativa dell'UCEBI.

Art. 216 - Dipartimento di evangelizzazione

Il Dipartimento di evangelizzazione, d'intesa con il Comitato Esecutivo:

- a) si occupa della Missione interna;
- b) promuove, favorisce e coordina l'opera di evangelizzazione delle Chiese, istituendo all'uopo seminari di animazione e assistendo le Chiese nelle loro iniziative evangelistiche;
- c) è responsabile della pubblicazione della rivista "Il Seminatore";
- d) predispone materiali per l'evangelizzazione;
- e) promuove seminari d'istruzione musicale;
- f) incoraggia l'attiva presenza delle Chiese nella società civile.

Art. 217 - Dipartimento Chiese internazionali

Il Dipartimento Chiese internazionali, d'intesa con il Comitato Esecutivo:

- a) coopera con le chiese battiste aventi parte nell'UCEBI per favorire la conoscenza e l'integrazione degli stranieri presenti in Italia;
- b) si adopera per la costituzione di chiese di stranieri, cura il loro inserimento nell'UCEBI e mantiene con esse costanti rapporti per conto dell'UCEBI stessa;
- c) organizza seminari di formazione per i ministri e i membri delle suddette chiese, in collaborazione con gli altri organismi operativi;
- d) tiene i contatti con le agenzie missionarie di riferimento delle chiese di migranti in Italia e, d'intesa e in costante rapporto con il Comitato Esecutivo dell'UCEBI, con le Unioni o Convenzioni dei loro Paesi di provenienza;
- e) collabora con il "Servizio rifugiati e migranti" e con il gruppo di lavoro "Essere chiesa insieme" della Federazione delle chiese evangeliche in Italia.

Art. 218 - Comitati

1. Gli organismi operativi sono retti da un Comitato composto da un segretario e da quattro membri.
2. Il segretario è nominato direttamente dal Comitato Esecutivo dell'UCEBI; i quattro membri sono nominati ugualmente dal Comitato Esecutivo dell'UCEBI su proposta del segretario.
3. Tutti i componenti dei Comitati dei Dipartimenti durano in carica due anni e possono essere nominati per un massimo di otto anni consecutivi.

Art. 219 – Regolamenti interni

Ciascun Dipartimento è regolato da un proprio Regolamento interno, approvato dal Comitato Esecutivo.

Art. 220 – Programmi e mezzi finanziari

1. Ciascun organismo operativo si struttura per svolgere la propria attività seguendo le linee programmatiche dell'Assemblea Generale e secondo le direttive del Comitato Esecutivo, al quale rende conto del proprio operato.
2. Per gli opportuni collegamenti interdipartimentali, alle riunioni di un Comitato sono invitati i Segretari degli altri Dipartimenti, quando coinvolti in progetti di interesse comune.
3. Progetti e programmi di lavoro sono concordati con il Comitato Esecutivo, il quale ne segue e coordina lo svolgimento.
4. Le risorse umane e i mezzi finanziari per il funzionamento degli organismi operativi sono forniti dall'UCEBI, compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'UCEBI stessa.
5. Eventuali lasciti ed elargizioni di enti e privati per scopi ricompresi nelle attività dei singoli organismi operativi s'intendono effettuati in favore dell'Ente Patrimoniale dell'UCEBI, che è tenuto ad impiegarli per i fini indicati.
6. I Comitati dei Dipartimenti sono responsabili di tutte le risorse loro assegnate e presentano annualmente al Comitato Esecutivo relazione dell'attività svolta e i bilanci preventivi e consuntivi.

CAPO 2 - ORGANISMI AUTONOMI

Art. 221 - Organismi autonomi

1. L'Unione riconosce gli organismi autonomi che si costituiscono nell'ambito dell'ordinamento battista con finalità che affiancano quelle indicate nell'art. 2 del Patto Costitutivo.
2. L'Unione asseconda la loro attività senza interferire nella loro organizzazione del tutto autonoma e può avvalersi, all'occorrenza, del parere, delle proposte e delle iniziative che gli organismi autonomi liberamente offrono.

Art. 222 - Riconoscimento

1. Il riconoscimento viene dato, a richiesta dell'organismo autonomo, dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato Esecutivo che riferisce in proposito.
2. Con il riconoscimento, l'Assemblea Generale ratifica lo Statuto dell'organismo autonomo; ogni modifica dello stesso deve essere notificata, con il parere del Comitato Esecutivo, all'Assemblea Generale per la relativa ratifica.
3. La richiesta di riconoscimento da parte dell'organismo autonomo comporta accettazione integrale del Patto costitutivo dell'Unione.

Art. 223 - Relazione all'Assemblea Generale

Ogni organismo autonomo presenta una relazione informativa del suo operato all'Assemblea Generale; tale relazione non è approvata ma comunicata per conoscenza e discussa.

TITOLO 6°: DEI BILANCI

Art. 224 - Esercizio finanziario e approvazione dei bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'Unione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di marzo successivo il Presidente, d'ordine del Comitato Esecutivo, trasmette al Collegio dei Revisori il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario conclusosi e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, accompagnati, ove occorra, dagli opportuni chiarimenti.
3. I Revisori, esaminati i bilanci ed eseguiti i necessari riscontri, comunicano al Comitato Esecutivo le loro osservazioni entro il 31 maggio.
4. Il Comitato Esecutivo approva i bilanci non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Se non ritiene di accogliere le osservazioni dei Revisori, ne espone succintamente i motivi nella delibera di approvazione.
5. Qualora le osservazioni dei Revisori non siano pervenute al Comitato Esecutivo nei termini stabiliti, il Comitato può procedere all'approvazione dei bilanci, nella presunzione che i Revisori non abbiano osservazioni da muovere.

Art. 225 - Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo è composto:
 - dal conto economico;
 - dal rendiconto finanziario;
 - dallo stato patrimoniale.
2. Il conto economico riepiloga i componenti negativi e positivi del reddito desunti dalle scritture e indica il risultato della gestione economica.
3. Limitatamente alle istituzioni e agli organismi operativi, il rendiconto finanziario riepiloga le entrate accertate riscosse, le uscite impegnate pagate, gli eventuali anticipi su entrate o su uscite future, i residui attivi e quelli passivi.
4. Il rendiconto finanziario dell'Unione e dell'Ente Patrimoniale espone le variazioni avvenute nel capitale circolante netto e negli altri elementi della situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione.
5. Lo stato patrimoniale riepiloga le attività, le passività e il netto patrimoniale come da inventario analitico di fine esercizio.

Art. 226 - Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo riflette il programma economico della gestione e quello finanziario per l'anno in corso. Esso si compone:
 - del bilancio di previsione economico;
 - del bilancio di competenza finanziario.
2. Il bilancio di previsione economico indica le previsioni economiche dei costi e dei ricavi.
3. Il bilancio di competenza finanziario indica le previsioni delle entrate da riscuotere e delle uscite da pagare nella fase dell'accertamento e dell'impegno.
4. Il Comitato Esecutivo può apportare con propria deliberazione le variazioni che si rendano necessarie.

Art. 227 - Limiti di spesa

Il Comitato Esecutivo, le istituzioni e gli organismi operativi dell'Unione non possono superare i limiti di spesa indicati, per ciascuna voce, nel bilancio preventivo e non possono sostenere spese ivi non previste, se non in caso di necessità o di utilità evidente con decisione motivata che indichi anche con quali mezzi si farà fronte alla maggiore uscita.

Art. 228 - Bilanci dell'Ente Patrimoniale

1. Le disposizioni dei quattro articoli precedenti si applicano anche, per quanto di ragione, ai bilanci dell'Ente Patrimoniale.

2. Nei bilanci dell'Ente Patrimoniale confluiscono i risultati della gestione delle istituzioni elencate nell'allegato "A" dello statuto dell'Ente Patrimoniale.

Art. 229 - Relazione sui bilanci

I bilanci consuntivi dell'Unione, dell'Ente Patrimoniale, delle istituzioni e degli organismi operativi dell'Unione devono essere allegati alle relazioni che i rispettivi organi responsabili presentano all'Assemblea.

Art. 230 - Bilanci di enti ecclesiastici e di organismi autonomi

Gli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica e gli organismi autonomi redigono propri bilanci, secondo le norme dei rispettivi statuti.

Art. 231 - Documento disciplinare

La composizione, gli schemi e i controlli dei bilanci sono disciplinati da un apposito documento che, sulla base di principi contabili e di revisione, tenendo conto della natura e finalità istituzionali dell'Unione, dell'Ente Patrimoniale, delle istituzioni e degli organismi operativi, fissi:

- a) l'insieme delle scritture elementari e sistematiche da tenere;
- b) le finalità, i postulati, i criteri di valutazione ed il contenuto dei bilanci.

Art. 232 - Norma transitoria

1. Gli articoli 224 e 225 entrano in vigore all'inizio dell'esercizio successivo a quello di approvazione, a cura del Comitato Esecutivo, del documento di cui all'art. 231.

2. Nel frattempo i bilanci, consuntivo e preventivo, sono così composti e definiti:

- a) il bilancio consuntivo contiene il rendiconto della gestione annuale e il prospetto riassuntivo della situazione patrimoniale dell'Unione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario;
- b) il bilancio preventivo riflette il programma economico della gestione per l'anno in corso ed indica gli importi di spesa per ciascuna voce che l'Unione prevede di sostenere nell'anno correlati alla previsione globale dell'entrata.

=====

Testo rielaborato integralmente nell'Assemblea straordinaria del 1991 e approvato con vari Atti della medesima Assemblea straordinaria.

Il testo è stato modificato da più Atti di Assemblee successive:

AG/94 Atto 70;

AG/96, Atti 33, 34, 35, 36,37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 68, 69 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77;

AG/98, Atti 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77;

AG/00, Atti 53,54, 55, 56, 57, 58;

AG/02, Atti 51, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71;

AG/04, Atti 31, 37, 38, 39, 40, 42.

AG/06, Atti 30, 32,33,34,35

AG/08, Atti 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47

AG/10, Atti 60, 61, 62, 63.

TABELLA PENSIONI - A -
MESE

Anno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.357	3.095	3.333	3.571	3.809	4.057	4.285	4.523	4.761	5.000	5.238	5.476
2	5.714	5.952	6.190	6.428	6.666	6.904	7.142	7.380	7.619	7.857	8.095	8.333
3	8.571	8.809	9.047	9.285	9.523	9.761	10.000	10.238	10.476	10.714	10.952	11.190
4	11.428	11.666	11.904	12.142	12.380	12.619	12.857	13.095	13.333	13.571	13.809	14.047
5	14.285	14.523	14.761	15.000	15.238	15.476	15.714	15.952	16.190	16.428	16.666	16.904
6	17.142	17.380	17.619	17.857	18.095	18.333	18.571	18.809	19.047	19.285	19.523	19.761
7	20.000	20.203	20.476	20.714	20.952	21.190	21.424	21.666	21.904	22.142	22.380	22.619
8	22.857	23.095	23.333	23.571	23.809	24.047	24.285	24.523	24.761	25.000	25.238	25.476
9	25.714	25.952	26.190	26.428	26.666	26.904	27.142	27.380	27.619	27.857	28.095	28.333
10	28.571	28.809	29.047	29.285	29.523	29.761	30.000	30.238	30.476	30.714	30.952	31.190
11	31.428	31.666	31.904	32.142	32.380	32.619	32.857	33.095	33.333	33.571	33.809	34.047
12	34.285	34.523	34.761	35.000	35.238	35.476	35.714	35.952	36.190	36.428	36.666	36.904
13	37.142	37.380	37.619	37.857	38.095	38.333	38.571	38.809	39.047	39.285	39.523	39.761
14	40.000	40.238	40.476	40.714	40.952	41.190	41.428	41.666	41.904	42.142	42.380	42.619
15	42.857	43.095	43.333	43.571	43.809	44.047	44.285	44.523	44.761	45.000	45.238	45.476
16	45.714	45.952	46.190	46.426	46.666	46.904	47.142	47.380	47.619	47.857	48.095	48.333
17	48.571	48.809	49.047	49.285	49.523	49.761	50.000	50.238	50.476	50.714	50.952	51.190
18	51.428	51.666	51.904	52.142	52.380	52.619	52.857	53.085	53.333	53.571	53.809	54.047
19	54.285	54.523	54.761	55.0000	55.238	55.476	55.714	55.952	56.190	56.428	56.666	56.904
20	57.142	57.380	57.619	57.857	58.095	58.333	58.571	58.809	59.047	59.285	59.523	59.761
21	60.000	60.238	60.476	60.714	60.952	61.190	61.428	61.666	61.904	62.142	62.380	62.619
22	62.857	63.095	63.333	63.571	63.809	64.047	64.285	64.523	64.761	65.000	65.238	65.476
23	65.714	65.952	66.190	66.428	66.666	66.904	67.142	67.380	67.619	67.857	68.095	68.333
24	68.571	68.809	69.047	69.285	69.523	69.761	70.000	70.238	70.476	70.714	70.952	71.190
25	71.428	71.666	71.904	72.142	72.380	72.619	72.857	73.095	73.333	73.571	73.809	74.047
26	74.285	74.523	74.761	75.000	75.238	75.476	75.714	75.952	76.190	76.428	76.666	76.904
27	77.142	77.380	77.619	77.857	78.095	78.333	78.571	78.809	79.047	79.285	79.523	79.761
28	80.000	80.238	80.476	80.714	80.952	81.190	81.428	81.666	81.904	82.142	82.380	82.619
29	82.857	83.095	83.333	83.571	83.809	84.047	84.285	84.523	84.761	85.000	85.238	85.476
30	85.714	85.952	86.190	86.428	86.666	86.904	87.142	87.380	87.619	87.857	88.095	88.333

TABELLA - B -

Anni di servizio	Percentuale correttiva
10	10%
11	9%
12	8%
13	7%
14	6%

DISCIPLINARE SECONDO L'ART. 231 RU

Il bilancio UCEBI ha subito nell'anno 1987 un radicale cambiamento rispetto alla situazione precedente.

Il bilancio, prima di tale data, era basato su di un principio di cassa mentre l'attuale è rigorosamente un bilancio di competenza. Sulla base di un principio basilare dei bilanci che debbono tener conto della continuità dei risultati, nel corso del 1987 e precisamente nel mese di maggio è stato introdotto un nuovo sistema contabile utilizzando i precedenti valori ma attribuendo una nuova codifica informatizzando tutta la documentazione che avesse attinenza contabile, e con la redazione di un MANUALE OPERATIVO DI CONTABILITA' (vedi allegato) al quale nel tempo sono state apportate opportune correzioni in funzione delle esigenze che venivano man mano manifestandosi. E' stato adottato il programma di contabilità avuto in prestito dalla Federazione delle Chiese Evangeliche per cui si è reso necessario ed improrogabile istituire un piano dei conti che tenesse conto di tutte le esigenze dell'UCEBI e dell'E.P.

Nel formulare il piano di conti si è conservata una parte storica del bilancio.

Al fine di recuperare questa parte, che è nella memoria di quasi tutti i battisti ed è soprattutto un tener nel giusto conto l'ordinamento UCEBI, il bilancio economico è composto di tre grossi centri di costo:

- a) conto UCEBI;
- b) conto E.P.
- c) conto Piazza in Lucina

Va precisato in via preliminare che il bilancio è composto di una parte economico e di una parte patrimoniale.

Il conto UCEBI ha i vari sottoconti in cui confluiscono le spese e le entrate riferiti al conto Unione ovvero tutte quelle operazioni che hanno un riflesso sul costo dell'UCEBI (vedi copia allegata piano dei conti).

Il conto E.P. ha lo stesso criterio ovviamente le spese sono minori mentre le entrate sono maggiori in quanto riepilogano gli affitti degli immobili da reddito.

Il conto Piazza in Lucina è anch'esso storico perché è nato con un comodato da parte del FMB, il cui ricavato netto doveva servire per pagare le pensioni degli emeriti e delle vedove.

Il conto in parte funziona come nei bilanci di condominio. Anche qui il piano dei conti è omogeneo agli altri conti (vedi allegato).

Il bilancio patrimoniale riepiloga le attività, le passività ed il netto patrimoniale. Ovviamente il bilancio è unico sia per il conto UCEBI che per i conti EP e Piazza in Lucina.

Anche qui esiste un piano dei conti (vedi allegato) in cui sono rappresentati i valori numerari di ogni singola voce.

Come tutte le voci del bilancio sia esso economico che patrimoniale vengono alimentate o movimentate è cosa che viene spiegata in modo che tutti possono avere la giusta visione.

Per meglio facilitare il compito della persona addetta alla contabilità si è pensato di procedere alla istituzione di alcuni libri supplementari quali:

- a) libro cassa
- b) libro per ciascuna banca
- c) libro dei c/c postali
- d) libro del piano di cooperazione
- e) libro assegni pastori

Il libro cassa riporta tutti i movimenti in entrata e uscita dei valori contanti, francobolli, marche da bollo e assegni, in modo che in qualunque momento ed a richiesta del Presidente, del Segretario amministrativo e dei revisori la cassiera sia in grado di dimostrare il saldo dei valori del giorno o del momento in cui si chiede la verifica.

Lo stesso saldo deve apparire nel libro giornale della contabilità (vedi scheda cassa).

I documenti che alimentano il libro cassa sono documenti chiamati di ENTRATA e di USCITA. Il primo è di colore verde, il secondo bianco, secondo una modulistica già da tempo in uso nella nostra Unione.

Sul primo vengono riportate tutte le entrate a qualsiasi titolo provengono (contributi da chiese, da privati, fitti ecc..). Sul secondo vengono riportate tutte le uscite quali spese viaggio, spese per acquisto di materiali vari, spese per stipendi, anticipi per lavori ecc..)

Analogamente gli stessi documenti vengono redatti per riportarne le registrazioni su ciascun libro banca.

Ogni mese ed ogni bimestre viene fatta la cosiddetta riconciliazione dei saldi banca prima con la contabilità interna poi con il saldo risultante presso ciascuna banca, quale si ricava dall'estratto conto che le stesse ci inviano.

Questa procedura consiste nel verificare i saldi riportati in una certa data dalla cassiera con la contabilità data la materiale impossibilità della stessa di trascrivere in tempo reale movimentazione dei documenti, ma soprattutto è una verifica con la banca in quanto ci possono essere degli accrediti che non risultano pervenuti o dei pagamenti su una disposizione che la banca non ha ancora registrato.

Tutti i documenti redatti di ENTRATA e USCITA vengono registrati nella contabilità numerandoli progressivamente per ogni mese ed apponendo su ciascuno di essi un timbro di avvenuta contabilizzazione con un numero di prima nota progressivo nell'anno di competenza.

Il libro dei c/c postali segue una sua procedura separata.

Non viene redatto un documento di ENTRATA in quanto il bollettino di c/c postale fa da documento. Solo per prelevamenti o spese postali viene redatto un documento di USCITA.

Il libro dei c/c postali non funziona come un classico registro a fogli, ma è stato adottato come tale il riepilogo estratto conto con cui il banco posta invia i bollettini di C/C. Infatti (vedi fotocopia) questo riporta gli importi dei bollettini e la provenienza.

La numerazione contabile segue una sua sequenza indicando come numero la data del giorno dell'estratto conto con l'aggiunta di una p che sta per postale.

Il cosiddetto Libro del Piano di cooperazione è in effetti una serie di estratti conto per chiese, ordinati per mese e per anno in cui mediante un programma informatico si evidenzia una serie di dati necessari per la gestione dei contributi che pervengono dalle chiese. C'è un estratto conto in cui compare l'impegno, ogni versamento o pagamento effettuato dalle singole chiese con il versato e lo scostamento rapportato all'impegno.

Esiste altro e/c in cui sono rappresentate tutte le chiese e dove appare l'impegno totale, il versato di ogni chiesa e lo scostamento parziale e generale alla data richiesta.

Questo libro è estremamente utile ed efficace perché consente di avere con una sola scheda la visione generale del piano di cooperazione. E' di facile consultazione ed è utilissimo alla contabilità, nella verifica periodica di quanto registrato a questo titolo.

Il libro degli assegni ai pastori emeriti e vedove è un vero libro paga in cui sono evidenziati gli assegni ed ogni altro emolumento versato ai suddetti. Dal totale lordo vengono poi detratte le ritenute fiscali ed altre ritenute (prestiti ecc..).

Il riepilogo generale viene poi registrato in contabilità utilizzando gli appropriati conti del piano dei conti.

Le finalità del bilancio sono quelle previste da tutto l'ordinamento UCEBI, ma soprattutto in grosse linee il bilancio e il documento dove sono evidenziate le entrate, le uscite ed il patrimonio dell'E.P.

I criteri di valutazione del bilancio sono quelli dei cosidetti valori storici per cui se acquisto un mobile oggi 1996 il valore sarà 100 e rimarrà 100 fino al suo esaurimento. Questo concetto è applicato a tutte le voci del bilancio ed è quello previsto dalla legislazione italiana.

Unica eccezione, nel nostro caso specifico, è rappresentato dagli immobili che, dal momento della creazione di questo bilancio, anno 1987, hanno un valore stimato.

Per procedere al loro valore storico bisogna prima analizzare il bene, avere il certificato di provenienza, conoscere il valore attribuito dall'U.T.E., nel caso di acquisto o donazione avere tutta la documentazione inerente il bene, poi procedere ad inventariare i beni. Fatto questo si possono applicare le norme ed i coefficienti di rivalutazione degli immobili per cui si avrà il valore di bilancio che rapportato a quello attuale si potrà iscrivere in un'apposita voce di bilancio in un conto così chiamato "Fondo di rivalutazione monetaria Immobili" la cui gestione potrà servire per ripianare deficit di bilancio o altro.

Atto 362/CE/96
Approvazione del disciplinare (art. 231/RU)

Il Comitato, vista la bozza di documento disciplinare previsto dall'art. 231 del Regolamento predisposto dai funzionari dell'ufficio, ne delibera l'approvazione. Ritenendo in tal modo soddisfatta la condizione prevista dal primo comma dell'art. 232/RU, dichiara decaduta la clausola transitoria e conseguentemente richiama tutti i soggetti menzionati negli artt. 224, 225 e 226 RU all'osservanza per il futuro delle disposizioni e delle procedure previste da tali articoli in materia di bilanci preventivi e consuntivi.

Approvato all'unanimità